

Allegato B alla delibera n. 67/22/CONS

ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 421/21/CONS

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. IL PROCEDIMENTO | 1 |
| 2. CONDIZIONI GENERALI | 1 |
| 3. INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE | 15 |
| 4. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO | 25 |
| 5. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI | 40 |
| 6. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE | 42 |
| 7. ALTRE CONDIZIONI | 45 |

1. IL PROCEDIMENTO

A seguito dell'avvio della consultazione pubblica, avvenuta con la pubblicazione della delibera n. 421/21/CONS, sono pervenute le osservazioni dell'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), di un consumatore e delle seguenti società: Cellnex Italia S.p.A., Coop Italia Società Cooperativa, Eolo S.p.A., Fastweb S.p.A., Fibercop S.p.A., Iliad Italia S.p. A., Infrastrutture Wireless italiane S.p.A. (Inwit), Irideos S.p.A., Open Fiber S.p.A., Rai Way S.p.A., Retelit S.p.A.(Gruppo Retelit), TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., sulla proposta di Linee guida di cui all'allegato B alla suddetta delibera.

Si riportano a seguire le osservazioni dei partecipanti alla consultazione pubblica e le relative valutazioni dell'Autorità, suddivise secondo lo stesso schema di tale allegato B.

2. CONDIZIONI GENERALI

Le osservazioni degli operatori sulle condizioni generali

O1. Sul tema delle condizioni generali, i partecipanti alla consultazione hanno rappresentato una serie articolata di osservazioni; pertanto, per una migliore rappresentazione, si riportano a seguire le osservazioni raggruppate secondo diverse specifiche tematiche.

Definizione dei bandi di gara e partecipazione dei soggetti operanti nel mercato

O2. Più operatori ritengono essenziale, anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia quello altamente concorrenziale e sostanzialmente deregolamentato dei servizi mobili, garantire, secondo gli Orientamenti, condizioni di accesso all'ingrosso alle infrastrutture sovvenzionate su base equa e non discriminatoria a tutti gli operatori interessati in modo che le dinamiche competitive non siano in alcun modo alterate e assicurare che tutte le imprese, incluse quelle che non siano state destinatarie dirette delle risorse statali, possano



avvantaggiarsi delle sovvenzioni così che i conseguenti benefici possano trasferirsi su tutti i consumatori mantenendo un *level playing field* concorrenziale.

O3. Un operatore di infrastrutture *wireless*, per quanto riguarda i collegamenti di *backhauling*, rileva che questi sono tipicamente realizzati dagli MNO (nel caso di *backhauling* radio), mentre possono essere erogati anche dalle TowerCo nel caso di collegamenti in fibra ottica (diversamente dai collegamenti realizzati dagli MNO, che sono tipicamente a proprio uso esclusivo, il *backhauling* delle TowerCo è realizzato in ottica *wholesale* e quindi a servizio di tutti i potenziali clienti ospitati nell'infrastruttura). In generale, l'operatore evidenzia la necessità di tener in conto che in Italia, a prescindere dall'indipendenza delle TowerCo, i siti sono quasi interamente controllati, di fatto, da operatori economici diversi dagli MNO. A fronte di questo scenario di mercato, l'operatore ritiene necessario che tanto la differente natura tra componenti attive e passive, quanto il quadro di riferimento dell'intervento tengano in dovuto conto di questi attori.

O4. Un operatore di infrastrutture *wireless* in via preliminare fornisce una descrizione sintetica del mercato telco in cui agiscono tre principali attori: le TowerCo, gli Operatori Mobili (MNO) ed i fornitori di apparati. L'operatore chiarisce che tutti i servizi passivi relativi alle *facilities* (es. realizzazione/manutenzione del traliccio, videosorveglianza, alimentazione energetica, etc.) sono forniti dalle TowerCo che detengono, oltre alla proprietà del traliccio e delle *facilities* connesse (es. sistemi di *power* e *cooling*, *shelter* esterni, etc), anche i diritti (proprietà o assimilabile) necessari alla occupazione dell'area di sito. È importante evidenziare che ciascun sito ospita una pluralità di stazioni radio base (SRB) e *player* (MNO, FWA, etc) e che gli MNOs sono, invece, focalizzati sulla installazione degli apparati radio trasmettenti e dei relativi apparati.

O5. Un operatore di infrastrutture *wireless*, pur concordando sull'importanza che il finanziamento per la realizzazione di nuovi siti radiomobili coinvolga sia la quota parte passiva sia quella attiva, ritiene necessario prevedere due distinte procedure di gara che differenzino i componenti passivi (siti e collegamenti per *backhauling* inclusivi di apparati DWDM) da quelli attivi (rete radio). L'operatore sostiene che solo assicurando due diverse procedure di gara si possa operare coerentemente con la struttura e le dinamiche di mercato (diritti d'uso delle frequenze e apparati attivi RAN in capo agli MNO, infrastruttura passiva in capo alle TowerCo), favorendo la competizione tra diversi soggetti e raggiungendo quindi i livelli di efficienza ed efficacia auspicati. Diversamente, si limiterebbe di fatto la competizione a favore degli operatori radiomobili, alterando ancor di più le dinamiche e la struttura del mercato. L'operatore individua tali previsioni non coerenti con la struttura di mercato, che prevede oggi due soggetti diversi, e segnala ulteriori possibili criticità sull'effettiva competizione in gara legate alla necessità di fornire servizi di *roaming*, in particolare in termini di disponibilità di frequenze e di componenti di Rete *Core*. In particolare, l'operatore segnala che la competitività dei vari soggetti partecipanti potrebbe essere limitata da elementi quali:

- disponibilità di frequenze (ulteriori rispetto a quelle assegnate) compatibili con gli obiettivi di prestazioni richiesti nonché eventuali condizioni per il relativo utilizzo;
- in caso di assenza di tali frequenze, necessità di raggiungere accordi per l'utilizzo delle frequenze con gli attuali assegnatari;

- anche laddove un operatore non assegnatario di frequenze avesse la possibilità di utilizzare le frequenze necessarie, sarebbe comunque presente un'ulteriore criticità legata agli elementi di rete (es. Rete Core o parte di essa) richiesti.

Senza una maggior chiarezza su questi punti, si rischierebbe quindi di escludere tipologie di soggetti che, per modello di *business* e posizione nell'attuale struttura di mercato, garantirebbero maggiore efficienza nella realizzazione della componente passiva (inclusa la quota parte attiva del rilegamento di *backhauling*).

O6. Un operatore di infrastrutture *wireless* auspica che il meccanismo di selezione dei beneficiari dei finanziamenti atti alla realizzazione dei rilegamenti di *backhauling* consideri anche alcuni criteri più specifici e premianti:

- competitività dell'offerta economica e tempi realizzativi dell'intervento;
- disponibilità dei titoli autorizzativi per l'accesso al sito e l'installazione (nello stesso) del rilegamento in fibra ottica;
- modello di *business*.

Questo ultimo criterio dovrebbe essere definito in maniera tale da non modificare l'attuale struttura del mercato bensì da valorizzare i soggetti che operano nella fornitura del servizio all'ingrosso e che non hanno posizioni di esclusiva verso i clienti MNO.

O7. Un operatore di infrastrutture *wireless*, per i rilegamenti di *backhauling*, concorda sulla necessità di finanziare sia la quota parte passiva sia quella attiva, preservando le specificità di ognuna delle tre tipologie di servizio proposte (accesso alle infrastrutture di posa, accesso alla fibra spenta e accesso *bitstream*). Per l'operatore, un eventuale mancato finanziamento degli apparati attivi rischierebbe di lasciare le infrastrutture, oggetto del Piano di intervento pubblico perché non rientranti nei piani di investimenti degli operatori privati, di fatto inutilizzate. Tuttavia, al finanziamento degli apparati attivi dovrebbe corrispondere l'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di fornire capacità disaggregata (es. lambda).

O8. Un operatore sottolinea, con particolare con riferimento ai servizi di *backhaul*, che la possibilità di partecipare alla gara dovrebbe essere accordata a qualsiasi soggetto titolato di apposita autorizzazione generale, inclusi gli MNO e gli operatori di rete fissa.

O9. Un operatore di infrastrutture *wireless* propone, in coerenza con la risposta fornita alla consultazione pubblica del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) sul Piano Italia 5G, una suddivisione dell'intervento per i rilegamenti di *backhauling* su due livelli:

- attività di rilegamento in fibra dal sito ospitante la SRB fino ad un punto di aggregazione centrale (individuato da un eventuale soggetto terzo) dal quale possono essere raggiunti più siti localizzati nella medesima area (rilegamento siti-punto di aggregazione);
- rilegamento in fibra che parte da tale punto di aggregazione ed arriva fino al *backbone* di lunga distanza esistente o già programmato (rilegamento punto di aggregazione-*backbone* esistente).



Tale modello, oltre a trovare fondamento nell'attuale struttura del mercato delle TowerCo (che in molti casi è caratterizzato dalla presenza di torri di operatori diversi che ricadono in una stessa area geografica limitata), comporterebbe significativi vantaggi in termini di:

- maggiore efficienza nell'impiego del finanziamento pubblico e massimizzazione dell'utilizzo delle nuove infrastrutture;
- limitazione degli effetti potenzialmente distorsivi del finanziamento pubblico che si andrebbero a generare in maniera permanente sul mercato di riferimento;
- apertura della competizione ad operatori interessati al rilegamento di specifici siti, favorendo quindi una più ampia partecipazione dei *player* del mercato e *stakeholder*.

O10. Un operatore di infrastrutture *wireless* rileva che gli unici servizi che, allo stato attuale, potrebbero invece essere basati su una procedura unica per le due componenti (passiva e attiva) sarebbero quelli che sono già oggi multi-operatore (senza quindi la necessità di attivare servizi di tipo *roaming*), come i sistemi DAS/Small Cell.

O11. Un operatore di infrastrutture *wireless* propone una suddivisione dell'intervento per la realizzazione di nuovi siti radiomobili in tre macrocategorie:

- Macro-siti (ad es. siti di ampia dimensione volti a coprire più aree)
- Micro-siti (ad es. antenne collocate sopra i palazzi)
- Gallerie autostradali e ferroviarie.

O12. Un operatore di infrastrutture *wireless* segnala che, allo scopo di promuovere il principio di neutralità tecnologica e di favorire la diffusione di iniziative innovative con evidenti vantaggi per i consumatori finali nonché per la promozione della massima diffusione della banda ultra-larga sul territorio italiano, non appare coerente prevedere la possibilità di partecipare ai bandi del Piano Italia 5G per i soli soggetti assegnatari di spettro.

O13. Un operatore auspica che l'Autorità definisca condizioni di accesso tali da favorire la più ampia partecipazione alle gare, tenuto conto che solo alcuni dei potenziali partecipanti alle gare dispongono degli *asset* infrastrutturali per realizzare i collegamenti di *backhauling* e al tempo stesso delle frequenze radiomobili per l'offerta dei relativi servizi. Con riferimento al perimetro di copertura, l'operatore segnala la presenza nel perimetro del Piano 5G di siti che andrebbero esclusi dal perimetro di intervento, ritenendo che ciò sia opportuno per evitare la duplicazione delle risorse finanziarie pubbliche.

O14. Un operatore di infrastrutture *wireless*, ritiene opportuno chiarire se:

- sarà possibile concorrere ai bandi per la sola realizzazione delle infrastrutture passive relative ai nuovi siti radiomobili;
- qualora un operatore non verticalmente integrato si proponga di realizzare una infrastruttura *end-to-end*, sia attiva che passiva, che consenta a tutti gli operatori di usufruirne in modalità *wholesale-only* secondo le Linee guida può legittimamente partecipare ai Bandi con la possibilità di ottenere un punteggio aggiuntivo;
- anche per le infrastrutture passive esistenti (pali, tralicci) che verranno utilizzate all'interno della rete finanziata, così come per le infrastrutture passive sussidiate di nuova realizzazione, l'accesso dovrà essere garantito per sempre (oltre i sette anni);



- se nelle aree nere NGA la rete sovvenzionata dovrà essere basata su un'architettura aperta gestita esclusivamente come rete all'ingrosso (Orientamenti paragrafo 84 lett b) oppure si potrà assumere a riferimento la nuova proposta di Orientamenti, in cui non sembrano comparire disposizioni in tale senso.

O15. Un operatore segnala che il bando “Italia 5G” indica chiaramente la tecnologia verso cui l'aiuto è diretto (radio-mobile) e la relativa “generazione” (quinta), in deroga pertanto al principio di neutralità tecnologica. Inoltre, gli aiuti erogati per la realizzazione delle reti di accesso sono, per loro natura, diretti a rinforzare la posizione economica degli MNO, essendo gli altri operatori attivi sul mercato (gli MVNO) di fatto esclusi.

O16. Al contrario un altro operatore ritiene che il principio di neutralità tecnologica non debba in alcun modo compromettere il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi europei di connettività: si dovrebbero, pertanto, tenere in debita considerazione le oggettive differenze tecnologiche delle soluzioni potenzialmente proposte e prediligere quelle che effettivamente possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti. A titolo esemplificativo, soluzioni tecnologiche *wireless* per i servizi di *backhauling* non possono essere ritenute paragonabili alle soluzioni basate su fibra ottica per ragioni di scalabilità, sostenibilità, livello di disaggregazione e capacità di innovazione per gli operatori.

O17. Un operatore rileva che il *focus* principale dell'intervento sulle nuove reti mobili dovrebbe concentrarsi sulla realizzazione di nuove infrastrutture passive, evidenziando che il “*Guiding template*” della Commissione europea, con riferimento agli aiuti di Stato per il mercato mobile menziona solo il finanziamento di infrastrutture passive (in quanto la fornitura di servizi avanzati fissi wireless su reti 4G o 5G finanziate pubblicamente crea effetti distorsivi del mercato). L'operatore ritiene opportuna la previsione di meccanismi di controllo per evitare che gli aiuti di Stato previsti per l'erogazione di servizi mobili possano essere oggetto di sussidio incrociato per il finanziamento di servizi FWA 4G o 5G. Ad avviso dell'operatore, il modo più efficiente per prevenire effettivi distorsivi del mercato è quello di limitare il finanziamento pubblico alla realizzazione di infrastrutture passive, aperte e neutre che assicurino al mercato un “*level playing field*”.

Relazione tra i Piani di aiuti di Stato 1 Giga e 5G

O18. Un operatore suggerisce che, con riferimento a una data area geografica, l'Autorità dovrebbe indurre gli aggiudicatari dei due diversi Piani (Italia a 1 Giga e Italia 5G) a una collaborazione inter-operatore. A titolo esemplificativo si rileva che:

- il beneficiario del sussidio per la realizzazione della rete 5G dovrebbe essere indotto ad utilizzare l'infrastruttura realizzata dall'aggiudicatario del bando Italia a 1 Giga funzionale al suo progetto;
- al fine di assicurare una pianificazione efficiente, gli aggiudicatari dei bandi attinenti ai due diversi Piani dovrebbero essere indotti, anche dalla Stazione appaltante, a coordinarsi per la realizzazione delle infrastrutture di nuova posa.

O19. Un'associazione ritiene che, in applicazione del principio di neutralità tecnologica, i rilegamenti di *backhauling* e i siti realizzati con l'intervento pubblico dovranno essere dedicati a servizi mobili e fissi di accesso in 5G e sarebbe quindi più corretto parlare di nuovi siti “radio” (FWA e mobile) anziché “radiomobili”.



Punteggi premianti per l'assegnazione dei bandi

O20. Più operatori condividono la previsione di criteri premianti per i soggetti che si impegnino ad offrire *i)* una gamma più ampia di servizi *wholesale*, *ii)* SLA migliorativi e *iii)* prodotti senza limitazioni di capacità in presenza di una domanda ragionevole, considerandoli elementi di particolare rilevanza che garantiscono un migliore trasferimento del beneficio economico ottenuto dall'aggiudicatario all'intero mercato. Nello specifico un operatore ritiene di particolare importanza la previsione di un punteggio ulteriore per la fornitura di accesso ai prodotti *wholesale* senza limitazioni di capacità a tutti i soggetti richiedenti che propongono una domanda ragionevole, mentre un altro operatore, per quanto riguarda i prezzi dei servizi, evidenzia che ogni proposta al ribasso rispetto alla soglia massima individuata nelle Linee guida deve essere considerata positivamente al fine dell'aggiudicazione dei bandi e nelle attività di aggiornamento periodico dei prezzi svolto dall'Autorità dopo l'aggiudicazione della gara.

O21. Al contrario un operatore, in merito all'attribuzione di punteggi supplementari, considera la proposta non applicabile alle reti mobili, con riferimento ai concetti di "*accesso senza limitazioni di capacità*", "*livello di disaggregazione*" e "*domanda ragionevole*". La previsione di riconoscere punteggi supplementari ai partecipanti alla gara che offrano migliorie relative alla gamma dei servizi offerti o agli SLA, invece, dovrebbe essere accompagnata da adeguate verifiche concernenti l'effettiva realizzazione dei servizi proposti in sede di offerta, nonché congrue penalità in caso di disallineamenti tra quanto dichiarato in sede di offerta e quanto effettivamente realizzato.

O22. Un operatore di infrastrutture *wireless*, in merito alla previsione di un possibile meccanismo premiale in favore delle offerte di servizi *wholesale* che presentano un elevato livello di disaggregazione (e maggiore di quello individuato nelle Linee guida dell'Autorità e nel bando), ritiene che tale previsione non appaia aderente alle caratteristiche di alcune specifiche tipologie di impianto e in particolare quelle che ricadono nella definizione dei *c.d.* DAS, che richiederebbero un trattamento regolamentare distinto.

O23. Un operatore ed un'associazione ritengono che la presenza di una varietà di offerte *wholesale* con un alto livello di disaggregazione consenta agli operatori interessati di beneficiare di una grande autonomia per rispondere rapidamente ad una crescita significativa della domanda di velocità o di nuovi servizi sul mercato *retail* e di aumentare, attraverso innovazione e differenziazione, il livello della concorrenza nel mercato a favore degli utenti finali. L'associazione sottolinea la necessità di prevedere espressamente, sin dal bando di gara e dal disciplinare, specifici obblighi di formulare offerte *wholesale* pienamente disaggregate (con adeguate sanzioni in caso di violazione), e che l'osservanza di tale cruciale obbligo non possa essere lasciata alla valorizzazione dei punteggi di gara.

O24. Un operatore di infrastrutture *wireless* evidenzia che andrebbero previsti punteggi premianti per tutti i soggetti in possesso dei titoli autorizzativi per accedere all'area del traliccio al fine di accelerare significativamente i tempi d'implementazione del piano.

Dimensionamento e capacità dell'infrastruttura finanziata

O25. Un operatore evidenzia come eventuali limiti di capacità nelle offerte *wholesale* rappresentino ostacoli all'innovazione, alla differenziazione derivante da un livello elevato



di disaggregazione ed alla scalabilità del mercato. Ciò è ancor più rilevante in un contesto come quello dei futuri bandi di gara, nel quale vengono considerati servizi che saranno offerti nel mercato per diversi decenni. Eventuali limiti di capacità risulterebbero in contraddizione con l'evoluzione della domanda e dell'offerta di servizi mobili negli ultimi 20 anni.

O26. Un operatore ritiene di grande importanza che i beneficiari prevedano un dimensionamento adeguato delle infrastrutture e che soggetti terzi possano accedere alle infrastrutture sussidiate con il massimo grado di disaggregazione possibile, anche nel caso di rilegamenti di *backhauling* delle SRB.

O27. Al contrario un altro operatore pur condividendo che le infrastrutture fisiche oggetto di finanziamento debbano essere di dimensioni adeguate a garantire che l'accesso possa essere concesso ad un numero congruo di soggetti richiedenti, evidenzia che il numero di richiedenti accesso deve essere noto *ex-ante* e, quindi, deve essere stabilito dalla Stazione appaltante tra i requisiti di gara oppure predefinito dall'offerente in sede di *business plan*. Per la fornitura del servizio mobile (voce e dati) è necessario conoscere *ex ante* il numero di richiedenti e le relative esigenze capacitive, al fine di dimensionare correttamente la rete anche eventualmente con *upgrade* dell'infrastruttura esistente. In generale l'accesso ad una rete mobile non è per sua natura illimitato bensì è subordinato a valori di *performance* che variano in funzione del carico di rete, della tipologia di servizi erogati e del numero di utenti da servire. Anche un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene che la possibilità di fornire l'accesso ai prodotti *wholesale* senza limitazioni di capacità a tutti i soggetti richiedenti che propongono una domanda ragionevole non sia applicabile alle infrastrutture passive per macro-siti. Infatti, la progettazione e la realizzazione di siti adatti ad ospitare gli apparati di quattro o più MNO non appare concretamente realizzabile in ragione di molteplici vincoli (rapporti con il locatario, limiti fisici, limiti elettromagnetici).

O28. Un operatore rileva una possibile criticità nella disponibilità di spazio (nella forma di *co-location*, *site sharing* e *mast sharing*) nel caso in cui il sito non sia di nuova realizzazione ma acquisito dal beneficiario da un soggetto terzo. Spesso, infatti, in questi casi si assiste ad una penuria di spazio a disposizione, anche per lo stesso beneficiario.

Utilizzo delle infrastrutture finanziate

O29. Un'associazione e un operatore segnalano come vada prevista un'offerta di accesso *wholesale* a favore di tutti gli operatori (fissi e mobili) pienamente disaggregata, con punti di accesso sui diversi livelli della rete (PCN, armadietti, pozzetti, etc.), necessaria per evitare inutili duplicazioni delle infrastrutture ed assicurare un uso efficiente delle risorse. L'operatore chiede che venga specificato l'obbligo per il beneficiario di offrire accesso ad ogni punto tecnico di flessibilità per fibra ottica spenta e infrastrutture civili di *backhaul* e che il relativo prezzo sia commisurato alla porzione di fibra o infrastruttura civile ceduta.

O30. Per l'associazione e l'operatore è necessario che l'Autorità stabilisca chiaramente che la rete di *backhaul* finanziata dovrà poter essere utilizzata a livello *wholesale* anche da altri operatori, con altre finalità e tecnologie di accesso rispetto a quelle 5G e per la fornitura di servizi fissi e/o mobili, mentre le infrastrutture ed i nuovi siti (SRB) realizzati devono poter essere utilizzati sia per fornire servizi 5G mobili (quali eMBB, m-MTC e URLLC) sia per fornire servizi 5G FWA.



O31. Un operatore segnala che la Commissione ha, in generale, fatto presente (cfr. §78) g) delle Linee guida in consultazione) che, al fine di consentire un accesso effettivo ai servizi all'ingrosso, le medesime condizioni di accesso si applicano alla totalità della rete sovvenzionata, incluse quelle parti in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti; un altro operatore concorda con tale approccio e reputa che l'indicazione contenuta nelle Linee guida dovrebbe assumere la forma di obbligo di accesso anche a “*componenti della rete che non sono finanziate pubblicamente ma che sono necessarie affinché il richiedente l'accesso possa fornire i propri servizi*”.

O32. Un operatore ritiene che i benefici sui servizi all'ingrosso, ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato, dovranno essere forniti:

- sull'intera rete nazionale dell'operatore aggiudicatario;
- appena gli stessi saranno utilizzabili dalla clientela *retail* dell'aggiudicatario;
- in modalità che siano adatte non solo per altri operatori provvisti di rete di accesso radio (MNO), ma anche agli MVNO (cfr. nota 97 degli Orientamenti).

5G NSA

O33. Un operatore, relativamente alla proposta di punteggi premianti per soluzioni *5G Stand Alone* (5G-SA), rileva che la maturità tecnologica di tale soluzione è prevista nell'arco di almeno un triennio almeno e, quindi, in un periodo non compatibile con la definizione del business plan in sede di gara; la tecnologia *5G Not-Stand Alone* (5G-NSA), ovvero 5G+4G, è invece più matura e immediatamente applicabile in quanto:

- l'architettura 5G-NSA può garantire una maggiore capacità in *upload*, combinando canali 4G e 5G, rispetto all'architettura *Stand Alone*; quest'ultima garantisce, invece, latenze molto basse che sono richieste da tipologie specifiche di servizio, di interesse presumibilmente non prevalente per le aree a fallimento di mercato;
- l'architettura 5G-SA nelle aree a fallimento di mercato che saranno oggetto di finanziamento pubblico comporterebbe l'utilizzo esclusivo di terminali 5G da parte dell'utenza, non essendo possibile impiegare gli attuali terminali 4G; tale circostanza aumenterebbe le difficoltà di accesso dell'utenza finale e ridurrebbe pertanto i benefici economici e sociali della misura di aiuto;
- la fornitura di un nuovo servizio di copertura, soprattutto in aree al momento non raggiunte da rete mobile, deve consentire l'erogazione di servizi dati e voce; tuttavia, mentre il servizio voce è di immediata fruizione con soluzioni 5G-NSA, non sarebbe da subito disponibile con soluzioni 5G-SA.

O34. Un operatore rileva l'importanza di introdurre delle previsioni normative *ad hoc* e meccanismi di vigilanza sul rispetto delle stesse, affinché il beneficiario sia vincolato all'offerta di servizi di connettività radiomobile e di *roaming* dati (o forme di accesso *wireless*) non soltanto compatibili con il con il parco dei terminali 5G, ma anche con le generazioni precedenti che saranno ancora ampiamente in circolazione su tutto il mercato.

Durata degli obblighi di accesso e diritti d'uso delle frequenze

O35. Un operatore ritiene che la durata dei diritti d'uso delle infrastrutture finanziate, oltre



a dover rispettare quanto indicato dagli Orientamenti europei 2013 e dalla nuova bozza degli Orientamenti, per quel che concerne i cavidotti, i tralicci le torri e i pali raggiunti dai collegamenti in *backhauling*, debba tener conto, per quanto attiene all'infrastruttura di *backhauling*, che questa verrà utilizzata ragionevolmente per diversi decenni. L'operatore evidenzia come nel testo della presente consultazione pubblica venga indicato come riferimento un IRU a 15 anni, sebbene sia verosimile, come detto, che le infrastrutture in questione verranno utilizzate per un periodo temporale più esteso e che i diritti d'uso delle frequenze 5G assegnati, necessari per offrire i servizi oggetto del bando, abbiano una durata temporale superiore ai 15 anni (come anche i relativi *business plan* degli operatori); sarebbe pertanto opportuno considerare un IRU con una durata superiore a 15 anni.

O36. Un operatore ritiene che l'effettiva garanzia di utilizzo delle frequenze dichiarate dall'aggiudicatario per tutto il periodo di validità dell'obbligo (7 anni) richieda necessariamente che la titolarità dei diritti d'uso sia in capo all'aggiudicatario: l'operatore che partecipa alla gara deve attestare di essere titolare di idonea autorizzazione per tutte le risorse frequenziali che dichiara di voler utilizzare, con scadenza successive al periodo di validità dell'obbligo; un altro operatore chiede invece di chiarire come debbano essere considerate e gestite eventuali necessità di proroghe di frequenze utilizzate dal beneficiario che dovessero scadere nel periodo di validità degli obblighi di fornitura dei servizi mobili attivi e come gli obblighi del beneficiario o eventuali diritto di utilizzo dei servizi *wholesale* di operatori aggiudicatari debbano essere rimodulati conseguentemente, al fine di consentire ai predetti operatori la partecipazione alle gare e/o la fruizione degli eventuali servizi all'ingrosso.

O37. Un operatore, in merito alla durata dell'accesso *wholesale* ai servizi previsti, concorda con la previsione indicata nei nuovi Orientamenti in consultazione pubblica di garantire l'accesso alle nuove infrastrutture passive (condotti, pali, armadi, fibra spenta, ecc.) per tutta la durata di vita dell'elemento di rete in questione.

O38. Un operatore ritiene che la proposta di nuovi orientamenti della Commissione europea – che prevede obbligo di accesso per 10 anni per tutti i servizi, con eccezione delle nuove infrastrutture passive per le quali l'accesso deve essere concesso per tutta la durata di vita dell'elemento di rete – sia più in linea con le caratteristiche del servizio offerto e sia pertanto preferibile rispetto a quanto previsto dagli Orientamenti del 2013 (7 anni). L'operatore chiede in ogni caso di prevedere un obbligo da parte del beneficiario di ricontrattualizzazione, a condizioni eque e ragionevoli, con gli operatori dei servizi che risultino attivi alla fine del periodo di obbligo di fornitura, al fine di garantire la continuità dei servizi offerti da parte del beneficiario per i clienti finali e per gli operatori richiedenti.

O39. Un operatore concorda sulla durata dell'obbligo prevista dai nuovi Orientamenti (tutta la vita per infrastrutture e VULA, 10 anni per gli altri servizi).

Osservazioni varie

O40. Un operatore segnala l'esigenza di avere una mappatura dei punti di raccolta e, dato che il Piano ha come requisito l'interconnessione con le altre reti e le centrali, ritiene fondamentale che le informazioni già disponibili siano raggiungibili tramite un'unica



piattaforma. Il SINFI potrebbe rappresentare una soluzione efficace, purché le informazioni siano rese accessibili agli operatori negli opportuni formati.

O41. Un operatore concorda sull'impianto generale ma ritiene necessario far riferimento esplicitamente alle definizioni riportate all'art. 1 della delibera n. 348/19/CONS.

O42. Con riferimento alla realizzazione di nuovi siti radiomobili, aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e previsti al 2026 nei piani di copertura dichiarati dagli operatori, considerata l'eccessiva dispersione delle potenziali aree oggetto di intervento, un operatore ritiene che i relativi obblighi *wholesale* debbano tenere nella massima considerazione la frammentarietà delle stesse e la complessità tecnica che ne deriverebbe nell'offrire e gestire determinati servizi di accesso, che potenzialmente sarebbero erogabili sulle reti radiomobili, ammesso che siano tecnicamente implementabili. L'attività di mappatura delle reti, realizzata da Infratel per individuare le aree di intervento, ha infatti portato all'individuazione di pixel estremamente sparsi e distribuiti sul territorio che mal si prestano ad essere oggetto dei servizi *wholesale* tradizionalmente offerti sulle reti radiomobili.

O43. Un consumatore rileva che le risorse dovrebbero essere disponibili solo per il gestore unico della rete che a sua volta dovrebbe essere pubblico e controllato dalla CDP.

Le valutazioni dell'Autorità

Definizione dei bandi di gara e partecipazione dei soggetti operanti nel mercato

V1. In merito alle osservazioni dei partecipanti alla consultazione circa la modalità di definizione dei bandi, dei soggetti che possono parteciparvi e sulla tipologia di infrastrutture finanziate (passive e/o attive), si fa presente che il ruolo dell'Autorità è quello, nell'ambito dei compiti istituzionali, di facilitare il processo di definizione delle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi della rete sovvenzionata ai sensi degli Orientamenti comunitari, fermo restando il ruolo della Stazione appaltante nella definizione dei bandi di assegnazione ed in generale della misura di aiuti. In particolare, gli Orientamenti del 2013 indicano che le *“Le ANR dovrebbero, come buona pratica, pubblicare orientamenti ad uso delle autorità locali che includano raccomandazioni relative all'analisi del mercato, ai prodotti e alle tariffe di accesso all'ingrosso e principi di tariffazione tenendo conto del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche e delle relative raccomandazioni formulate dalla Commissione”*.

V2. Tanto premesso, si prende atto delle osservazioni dei partecipanti circa le modalità di partecipazione al futuro bando di assegnazione degli aiuti e sulla struttura del bando proposte nella consultazione del Ministero per la Transizione Digitale (MiTD), e si rimanda, su tali tematiche, a quanto di competenza del MiTD e della Stazione appaltante.

V3. Appare tuttavia rilevante sottolineare che l'obiettivo del Piano di aiuti è l'attivazione dei servizi 5G al cliente finale (da parte degli operatori accedenti e dell'aggiudicatario), che rappresenta una condizione essenziale per la partecipazione al bando nonché un obiettivo primario anche per la regolamentazione, il cui scopo ultimo è aumentare il benessere del consumatore. Il vincolo dell'attivazione dei servizi al cliente finale appare pertanto un elemento essenziale del bando prefigurato dal Governo, che l'Autorità condivide in quanto strumento di garanzia dell'efficacia della misura in termini di impatto sul consumatore.



V4. Tenuto conto di ciò, si evidenzia che la partecipazione ai bandi potrà essere aperta anche ai soggetti operanti nel mercato non dotati di spettro assegnato né operanti nel mercato al dettaglio, attraverso accordi che potranno essere definiti tra tali diversi soggetti e gli operatori *retail*; si ritiene ragionevole che tali accordi dovranno essere esplicitamente menzionati nella richiesta di partecipazione al bando e dovranno configurare un rapporto stabile e di durata compatibile con il progetto, a titolo di garanzia circa l'effettiva fornitura ed attivazione dei servizi al dettaglio, secondo modalità e requisiti per i quali si rimanda alle valutazioni della Stazione appaltante.

V5. Circa le problematiche sollevate relativamente alla mappatura delle aree soggette ad intervento pubblico, si prende atto delle osservazioni e si rimanda alle relative valutazioni di pertinenza della Stazione appaltante ed alla versione finale della misura di aiuti di Stato che sarà approvata.

V6. In merito all'osservazione di un operatore circa la necessità di limitare il finanziamento pubblico agli elementi della rete passiva, si rimanda a quanto sarà stabilito nel bando in merito al finanziamento di elementi di rete passivi ed eventualmente anche attivi; in tal senso, rileva che nella versione pubblicata il 15 novembre del Piano 5G viene menzionato *“il finanziamento di infrastrutture passive e apparati attivi per la realizzazione di rilegamenti di backhauling in fibra ottica, con caratteristiche idonee a supportare anche il fronthauling, alle stazioni radio base (SRB) che, all'esito dell'attività di mappatura, risultano prive al 2026 di tale tipo di rilegamento.”*

V7. Con riferimento al principio di neutralità, richiamato da diversi partecipanti, si richiama quanto già indicato dall'Autorità nell'ambito delle Linee guida di cui alla delibera n. 406/21/CONS (in particolare al punto V11 e successivi dell'allegato B a tale delibera); si aggiunge qui che le due misure di aiuti di Stato, Piano 1 Giga e Piano 5G, possano essere considerate nel loro insieme come neutrali da un punto di vista tecnologico, nel rispetto delle diverse caratteristiche prestazionali delle infrastrutture di rete (rete fissa basata su fibra ottica o FWA, rete mobile).

Relazione tra i Piani di aiuti di Stato 1 Giga e 5G

V8. Con riferimento all'utilizzo delle risorse realizzate nell'ambito del Piano 5G anche da parte di operatori di rete fissa e per scopi diversi da quelli relativi all'erogazione di servizi mobili 5G, e con riguardo all'utilizzo delle risorse realizzate nell'ambito del Piano 1 Giga ai fini della finalizzazione del Piano 5G, si rappresenta quanto segue.

V9. I Piani 1 Giga e 5G sono stati definiti per realizzare, con modalità distinte, lo stesso scopo, ossia quello di fornire un'adeguata risposta alle esigenze di connettività da parte di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché di consentire investimenti in servizi digitali a valore aggiunto che, solo in presenza di un'adeguata connettività, possono essere effettivamente realizzati. Il Piano 1 Giga realizzerà tale obiettivo colmando le lacune di copertura della rete fissa ultra-broadband, mentre il Piano 5G garantirà la diffusione sul territorio nazionale delle reti mobili 5G. A tale scopo, i due Piani sono stati dotati di diversi



budget finanziari, nell'ambito del *budget* complessivo dedicato dal PNRR allo sviluppo della transizione digitale del Paese.

V10. Tanto premesso, si ritiene opportuno non ostacolare un eventuale utilizzo condiviso delle risorse installate e disponibili nell'ambito della realizzazione dei due Piani, fermo restando le garanzie di raggiungimento degli obiettivi specifici che ciascuno di essi si prefigge di ottenere. In tale ambito, a titolo di esempio, le infrastrutture realizzate nell'ambito del Piano 5G potranno essere usate in via residuale anche per l'attivazione di servizi FWA, sempre di tipo 5G, in presenza di domanda ragionevole ed alle condizioni specifiche che la Stazione appaltante potrà eventualmente definire, una volta garantito il raggiungimento dell'obiettivo di attivazione di servizi mobili di tipo 5G.

Punteggi premianti per l'assegnazione dei bandi

V11. Sul tema dell'assegnazione di punteggi premianti ai partecipanti alla gara, nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di soggetti che si impegnano ad offrire una gamma di servizi *wholesale* più ampia e con un maggiore livello di disaggregazione rispetto a quella individuata nelle Linee guida dell'Autorità e nel bando, si ritiene di confermare quanto previsto in consultazione, anche in merito alla fornitura dei servizi con livelli di qualità (SLA) migliorativi rispetto ai livelli di riferimento, ciò anche alla luce della rilevanza che viene data dagli Orientamenti del 2013 alle modalità di accesso ampiamente disaggregabili alla rete, in particolare al punto (80)a degli stessi.

V12. In merito invece all'aspetto relativo alla fornitura di accesso ai prodotti *wholesale* senza limitazioni di capacità, si rimanda a quanto chiarito al punto successivo su tale tema.

V13. Per quanto riguarda i sistemi DAS, menzionati da un partecipante, si precisa che questi dovranno essere oggetto di diversa trattazione laddove inclusi nel bando di gara Piano 5G. Nella versione del Piano 5G pubblicata il 15 novembre 2021 non sono menzionati tali sistemi, pertanto non sembrano al momento oggetto specifico della misura di finanziamento pubblico. Ciò considerato, l'Autorità valuterà l'opportunità di un'integrazione alle presenti Linee guida, anche su richiesta della Stazione appaltante, nell'esecuzione dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente, laddove tali elementi fossero inclusi nei bandi che verranno pubblicati.

Dimensionamento e capacità dell'infrastruttura finanziata

V14. Sul tema sollevato circa il dimensionamento e la capacità di accesso garantita dall'infrastruttura finanziata, si evidenzia che tale tema appare di rilievo in particolare per quanto riguarda i servizi passivi di ospitalità sui siti radiomobili; per i servizi attivi, invece, poiché il traffico dipende dai clienti finali degli operatori e non dal numero di operatori che hanno accesso, nel caso specifico del *roaming* non appaiono limitazioni significative al numero di operatori che possono accedervi.

V15. Tenuto conto della natura di utilizzo condiviso dei siti radiomobili finanziati, si ritiene opportuno che l'aggiudicatario garantisca che il sito sia sufficientemente



dimensionato, in modo tale che possa essere allestito – anche in un momento successivo alla sua realizzazione – per ospitare un numero congruo di operatori potenzialmente interessati ad accedere attraverso i servizi passivi. La prassi europea, in tal senso, individua tale numero congruo in almeno tre operatori infrastrutturati¹, incluso l’operatore aggiudicatario, nei limiti di quanto tecnicamente possibile ai sensi della normativa vigente; la predisposizione del sito in termini di spazi, cablaggi energetici e trasmissivi può anche essere realizzata dall’aggiudicatario in una fase successiva, a valle della richiesta di un operatore, in presenza cioè di una domanda di accesso, nel rispetto degli SLA previsti. A tal fine, la Stazione appaltante potrà valutare la possibilità di prevedere vincoli specifici in tal senso, eventualmente anche considerando il numero di operatori mobili attivi nel mercato italiano.

V16. La proposta di Linee guida in consultazione è stata di conseguenza modificata, vista la difficoltà tecnica di garantire sempre e a prescindere “*un accesso senza limitazioni di capacità ai soggetti richiedenti*”, eliminando il riferimento all’accesso senza limitazioni per il meccanismo premiante ai fini dell’aggiudicazione dei bandi, ferme restando le garanzie minime di capacità delle infrastrutture che la Stazione appaltante prevederà nei bandi di assegnazione e la possibilità di assegnare un punteggio superiore alle offerte che garantiscono una maggiore capacità delle infrastrutture finanziate.

V17. Per quanto riguarda l’installazione di fibra ottica nella rete di *backhauling*, per analoghe ragioni si ritiene che la Stazione appaltante possa prevedere, nei bandi, punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di soggetti che presentano un progetto di rete di *backhauling* in grado di garantire una maggiore disponibilità di capacità a disposizione del mercato.

Utilizzo delle infrastrutture finanziate

V18. In merito all’utilizzo delle infrastrutture finanziate, si ribadisce quanto sopra indicato circa la relazione tra i due Piani di aiuti di Stato; in particolare, si ritiene opportuno non ostacolare un eventuale utilizzo condiviso delle risorse installate e disponibili nell’ambito della realizzazione dei due Piani, fermo restando le garanzie di raggiungimento degli obiettivi specifici che ciascuno di essi si prefigge di ottenere. In tal senso, si condivide l’osservazione di alcuni partecipanti, secondo cui l’offerta di accesso *wholesale* potrà essere utilizzata, in via residuale, in presenza di domanda ragionevole ed alle condizioni specifiche che la Stazione appaltante potrà eventualmente definire, anche da parte degli operatori di rete fissa, in forma pienamente disaggregata, con punti di accesso sui diversi livelli della rete (PCN, armadietti, pozzetti, etc.), anche al fine di evitare inutili duplicazioni delle infrastrutture ed assicurare un uso efficiente delle risorse.

V19. Con riferimento alla richiesta di un partecipante di poter accedere all’intera rete nazionale dell’aggiudicatario, si osserva che in generale gli obblighi di accesso possono

¹ Cfr. lettera di approvazione della CE sul Piano UK per la banda-larga SA. 40720 (2016/N) *National Broadband Scheme for the UK for 2016-2020*, punto 126 “*Masts: Access to mast space, antenna apertures or for other active equipment and existing power supplies shall be provided for at least three competing infrastructure providers upon request subject to this being legally and technically possible*”.



essere imposti solo con riferimento alle infrastrutture della rete finanziata (incluse quelle esistenti ma utilizzate per realizzare tale rete).

5G-NSA

V20. Sul tema relativo alla fornitura di servizi 5G di tipo *Stand-Alone*, appare rilevante l'osservazione secondo cui tale soluzione non sarà nel breve periodo quella predominante nel mercato dei servizi mobili, per via delle diverse ragioni menzionate dai partecipanti alla consultazione (diffusione di terminali compatibili, servizi evoluti non ancora diffusi, fornitura del servizio voce standard). Nel medio-lungo periodo, tuttavia, la tecnologia 5G SA dovrà essere necessariamente adottata in maniera diffusa per poter usufruire delle massime potenzialità della rete 5G. Tenuto conto di entrambe le esigenze, si ritiene prematuro ad oggi individuare vincoli temporali specifici circa l'adozione di offerte 5G SA da parte dell'aggiudicatario e/o prevedere meccanismi incentivanti per i partecipanti alla gara che dovessero formulare offerte di tale tipologia.

Durata degli obblighi di accesso e diritti d'uso delle frequenze

V21. In merito alla durata degli obblighi in relazione ai diritti d'uso delle frequenze, si precisa che le Linee guida già prevedono che l'aggiudicatario dovrà dichiarare nell'offerta quali sono le frequenze che utilizzerà sui siti oggetto di finanziamento, incluse in particolare quelle che intende impiegare per la fornitura di servizi di connettività mobile e garantire l'utilizzo delle stesse frequenze per tutto il periodo di validità dell'obbligo. Di norma le frequenze dovranno quindi essere nella disponibilità dell'aggiudicatario per tutto il periodo, anche se è previsto che l'aggiudicatario possa procederne alla sostituzione previa autorizzazione della Stazione appaltante, a determinate condizioni. Il progetto presentato dovrebbe pertanto basarsi su diritti d'uso nella disponibilità per tutto il periodo di validità dell'obbligo ed eventuali casistiche potranno essere opportunamente valutate dalla Stazione appaltante. Ad esempio, potrebbe essere specificato nel bando che, in caso di scadenza di alcuni diritti d'uso prima del termine dei servizi previsti, l'aggiudicatario si impegna comunque: *i)* a proseguire il servizio qualora si riaggiudichi le frequenze in scadenza e *ii)* a trasferire gli obblighi fornendo l'accesso all'infrastruttura finanziata ad un eventuale subentrante in maniera ragionevole e proporzionata (servitù dell'infrastruttura finanziata).

V22. Circa la durata degli obblighi di accesso in capo all'aggiudicatario, si osserva a riguardo che per i servizi passivi questi sono già previsti con durate superiori a quella di 7 anni prevista negli Orientamenti del 2013 (ancora in vigore), in conseguenza della tipologia di contratto di accesso pluriennale (IRU a 15 anni); a tal riguardo, inoltre, si ritiene ragionevole la richiesta di un operatore (più avanti riportata, punto O90) di prevedere che l'aggiudicatario fornisca anche un servizio in IRU a 20 anni, al fine di garantire una maggiore flessibilità dell'offerta. Tenuto conto di ciò, si conferma per l'aggiudicatario l'obbligo di garantire l'accesso alla rete sovvenzionata per un minimo di 7 anni per tutti i servizi, coerentemente con gli Orientamenti del 2013; per i servizi passivi di accesso alle infrastrutture e fibra spenta, l'aggiudicatario dovrà inoltre garantire l'accesso con modalità in IRU fino a 20 anni.



3. INSIEME MINIMO DI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE

Le osservazioni degli operatori sull'insieme minimo di servizi di accesso wholesale

Osservazioni generali sui servizi di accesso alla rete finanziata

O44. Un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene che il soggetto aggiudicatario del finanziamento pubblico debba avere obblighi di fornitura con riguardo a tutti i seguenti “tradizionali” servizi passivi e attivi:

- servizio passivo di accesso alle infrastrutture di posa;
- servizio passivo di accesso alla fibra spenta;
- servizio attivo di accesso alla rete.

In aggiunta, al fine di rendere efficace l'intervento, a parere della società è necessario che siano applicati gli stessi obblighi (accesso alle infrastrutture, fibra spenta, entrambi anche in modalità disaggregata) anche su reti (propri o di terzi) già esistenti ma complementari e fondamentali per la realizzazione del *backhauling*. Inoltre, per i POP sui quali saranno consegnati i rilegamenti oggetto della misura (siano POP dell'aggiudicatario o di terze parti), dovranno altresì essere previsti specifici obblighi di fornitura di servizi di *co-location* a condizioni regolamentate (analoghe a quelle già previste per TIM e/o Open Fiber).

O45. Un operatore propone di integrare il *set* minimo di servizi anche con: *i*) servizi di *housing* per apparati (spazi, energia) presso siti tecnologici di nuova realizzazione o esistenti utilizzati per la rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata, *ii*) servizi di sola giunzione tra fibre ottiche presso siti tecnologici di nuova realizzazione o esistenti utilizzati per la rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata, *iii*) servizi di giunzione con fibre ottiche del soggetto richiedente presso pozzetti di nuova realizzazione o esistenti utilizzati per la rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata.

O46. Un operatore considera necessario applicare in maniera rigorosa i principi di piena disaggregazione dell'offerta verso tutti i soggetti titolati interessati (anche per usi diversi rispetto al 5G), di orientamento al costo efficiente e di recupero degli eventuali extra-profitti. Tali principi dovrebbero trovare applicazione in relazione ai prodotti attivi e passivi necessari al soggetto titolato interessato ad accedere, vale a dire:

- l'accesso all'infrastruttura finanziata “spenta”;
- l'accesso ad un servizio attivo che colleghi la SRB al punto di presenza del medesimo soggetto accedente, secondo soluzioni che possono anche associare all'accesso locale (rete finanziata) prestazioni di trasporto “*long distance*”.

O47. Un'associazione ritiene fondamentale che l'Autorità chiarisca l'estensione dell'obbligo di “massima disaggregazione possibile” sin dalle fasi iniziali della procedura concorsuale, e che ne assicuri adeguata precettività con un sistema proporzionato ed efficace di sanzioni in caso di violazione degli obblighi. Ad avviso dell'associazione è indispensabile chiarire, con adeguato livello di dettaglio, che l'accesso alle infrastrutture di posa e/o alla fibra spenta potrà avvenire a livello di pozzetto, armadietto, PCN, etc..

O48. Un operatore segnala l'esigenza di superare l'asimmetria esistente, in ragione della differenza di *asset* infrastrutturali fra l'operatore SMP – che può presentare proposte



partendo dalla rete in possesso (esempio per la fornitura dei servizi attivi) – e il resto degli operatori del mercato: se per l’indicazione del *set* minimo di servizi si assume come *benchmark* l’OR di TIM, nel momento in cui si prevede legittimamente l’obbligo di fornitura di servizi attivi viene a determinarsi una condizione di asimmetria che pregiudica le opportunità di aggiudicazione dei bandi da parte di altri operatori.

O49. Un operatore condivide che, in determinate circostanze, si possa far riferimento al principio della “domanda ragionevole” per consentire che nelle zone a bassa densità di popolazione l’obbligo di offrire servizi attivi sia imposto solo a fronte della verifica di una domanda ragionevole ovvero se *i)* il richiedente l’accesso fornisce un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e *ii)* non è già offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro operatore, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate.

O50. Un operatore di infrastrutture *wireless*, con riferimento ai nuovi siti radiomobili, ritiene che la definizione dei servizi passivi di accesso sia troppo generica. La società ritiene essenziale discriminare tra tipologie di “sito” in relazione alle diverse caratteristiche che potrebbero rivestire i diversi casi sito oggetto di finanziamento. A titolo esemplificativo, la società distingue le diverse tipologie di infrastruttura passiva: siti *outdoor* con basamento a terra, siti *outdoor* con basamento su lastrici solari o altre idonee superfici di edifici, manufatti, infrastrutture passive, siti DAS *indoor*, in particolare in riferimento alla copertura di gallerie, siti DAS *outdoor*. Per quanto concerne i siti *c.d.* DAS, infatti, le categorie di servizi proposte non appaiono conferenti, in quanto non si ritiene possibile configurare “*colocation*” o “*mast sharing*” per questi impianti. Al momento, le richieste di accesso del mercato si orientano verso soluzioni del tipo “*DAS as a service*”, che prevede che un unico impianto DAS, come ad esempio quelli in galleria, offra copertura multi-operatore e multi-frequenza, ospitando uno o più MNO in modalità “chiavi in mano”. L’unico livello di disaggregazione concretamente richiesto è relativo a sistemi e impianti ancillari (come sonde o servizi di controllo remoto), oltre a alimentazione e *backhaul*. Anche in relazione ai cosiddetti “macro siti”, le categorie proposte non sono aderenti con le prassi di mercato, in quanto in quasi tutte le casistiche l’accesso all’infrastruttura passiva è realizzata attraverso accesso a spazi a terra (riconducibile a *colocation*), o accesso a spazi in quota, riconducibile a *mast sharing*. Quanto alla categoria del *site sharing*, non si conoscono casi concreti di condivisione di un sito senza condivisione delle infrastrutture portanti, tranne in limitati casi non certamente riconducibili a prassi di mercato, per gestire casi specifici nei quali avviene una condivisione di parte del sito sul quale insiste l’infrastruttura.

O51. Un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene che la copertura di ambienti *Indoor* sarà essenziale per lo sviluppo dei servizi avanzati *ultra-broadband*. Infatti, i siti in cui si svilupperanno molti dei possibili servizi (scuole, ospedali, stazioni ferroviarie e della metropolitana, musei, ecc.) già oggi soffrono di problemi di scarsa copertura con le frequenze utilizzate dai servizi dati 3G e 4G, tenendo anche conto che tali problemi verranno accentuati dall’uso, da parte delle tecnologie 5G, di frequenze più elevate che, come noto, hanno una penetrazione inferiore all’interno degli edifici. L’operatore suggerisce che per la copertura *Outdoor* sia da valutare l’utilizzo di tecnologie “*Small Cells*” per realizzare la copertura di aree in cui possa essere difficoltoso o inopportuno realizzare la copertura mediante macro-siti (ad es. Campus universitari, borghi ad elevato contenuto artistico, ecc.).



L'operatore rileva che siti *macro-outdoor* non consentono da soli la copertura dei tunnel stradali e ferroviari e che pertanto, nella maggior parte di tali situazioni sia necessaria la realizzazione di impianti dedicati per la ripetizione o generazione di segnale (con relativi collegamenti di *backhauling*) anche per supportare la continuità dei futuri servizi di guida connessa. L'operatore, pertanto, ritiene che, se i bandi prevederanno come auspicato finanziamenti relativi alle situazioni sopra descritte, sarà necessario prevedere opportuni servizi *wholesale*, per i quali l'operatore ritiene sia da privilegiare l'assegnazione a soggetti "*wholesale-only*" che offrano l'accesso alle infrastrutture attive a tutti gli operatori mobili interessati.

O52. Un operatore concorda sul fatto che sia necessario garantire che i servizi di accesso siano resi disponibili dall'aggiudicatario prima di mettere in funzione la rete per le proprie divisioni o per i propri partner commerciali, sebbene il proposto anticipo di 6 mesi andrebbe ridotto al fine di velocizzare la disponibilità dei servizi *retail* per i cittadini.

O53. Per un consumatore, non esiste un *set* minimo di servizi d'accesso, tutti quelli disponibili dovranno essere forniti.

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa nella rete finanziata

O54. Un operatore, riguardo ai rilegamenti di *backhauling* (inclusi quelli relativi ai nuovi siti radiomobili), evidenzia come il servizio passivo di accesso alle infrastrutture di posa possa rivelarsi il servizio meno richiesto, in presenza di un servizio di accesso alla fibra posata, pur non vedendo criticità nell'inclusione anche di questo servizio fra quelli del *set* minimo. L'operatore, pertanto, evidenzia come il servizio passivo di accesso alla fibra spenta nella rete di *backhauling* finanziata sia preferibile per la connessione di siti mobili in aree densamente popolate e ritiene che tale servizio debba essere offerto obbligatoriamente, a prescindere dal tipo di zona (rurale o meno) in cui viene offerto.

O55. Un operatore segnala che nel caso di utilizzo di infrastrutture esistenti, l'accesso alle infrastrutture di posa potrà essere garantito subordinatamente alla verifica di capacità disponibile, in assenza della quale potrà essere garantito l'accesso alla fibra spenta.

O56. Un operatore, con riferimento al *set* minimo di servizi richiesti per l'aggiudicazione dei bandi, ritiene immotivata la previsione di un obbligo specifico di offerta di infrastrutture passive (cavidotti o palificate) per la connettività delle SRB, ritenendo che le richieste di servizi di connettività degli operatori sui tali siti possano essere ampiamente soddisfatte tramite l'offerta di fibra ottica spenta. Si deve tenere conto che il numero di operatori su una SRB è limitato, e pertanto l'installazione di ulteriore fibra da parte di un altro soggetto comporterebbe un aggravio di costi e quindi una potenziale minore efficienza. A ciò si aggiunge che poiché tale previsione non può che riguardare la disponibilità di infrastrutture passive realizzate direttamente dal beneficiario e non per le tratte in cui tali diritti sono stati acquisiti in IRU, tale obbligo potrà essere assolto diversamente da parte degli operatori in funzione della disponibilità di tali infrastrutture sul territorio nazionale, eventualmente realizzate non per tale progetto ma in periodi antecedenti. La società ritiene che l'indicazione delle infrastrutture passive (cavidotti o palificate) tra i servizi minimi richiesti per l'aggiudicazione dei bandi debba essere eliminata.



Servizi di accesso alla rete di backhauling della rete finanziata

O57. Più operatori e un'associazione segnalano la necessità di prevedere la massima disaggregazione dei rilegamenti di *backhauling*. Nello specifico, un operatore condivide la necessità per l'aggiudicatario di garantire: il servizio passivo di accesso alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per la rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata, il servizio passivo di accesso alla fibra spenta posata nella rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata, il servizio attivo (*bitstream*) di accesso alla rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata. Ad avviso dell'operatore vanno previsti punti di consegna aggregati che consentano di minimizzare i collegamenti di *backhauling* necessari al raggiungimento di tutte le centrali locali presso cui è co-locato l'operatore richiedente. Anche un altro operatore ritiene che il soggetto aggiudicatario debba progettare i rilegamenti di *backhaul* in fibra ottica e mettere a disposizione degli operatori punti di consegna che aggregino un significativo potenziale di BTS (e clienti) al fine di minimizzare gli interventi necessari al raggiungimento di tutte le BTS oggetto del Piano. In particolare, la società ritiene che un livello di aggregazione adeguato sia raggiunto se il numero di nodi di consegna distinti sia, a livello nazionale, inferiore di 50. Un numero superiore di punti di consegna risulterebbe inefficiente, troppo oneroso e costituirebbe una barriera troppo elevata alla risalita della scala degli investimenti.

O58. Un altro operatore ritiene che il finanziamento potrebbe comprendere, oltre alle infrastrutture di accesso dalle SRB fino ad un primo sito tecnologico di aggregazione, anche le infrastrutture di *backhauling* per connettere quest'ultimo ad un sito di concentrazione di livello gerarchico superiore. L'aggiudicatario dovrebbe quindi rendere disponibile anche un servizio consistente in fibra spenta fino alla rete del richiedente stesso. Tale servizio di fibra spenta dovrebbe quindi comprendere, qualora necessario per realizzare un collegamento *end to end*, anche un eventuale tratto non facente parte del finanziamento con contributo pubblico, che l'aggiudicatario dovrebbe quotare ai richiedenti con meccanismo "open book" sui costi sostenuti e margine regolamentato.

O59. Un operatore auspica che nel bando le centrali FTTH (esistenti o da realizzare) siano gli unici punti di raccolta finale, in quanto:

- nel lungo termine le tecnologie obsolete come il rame non saranno più presenti e gli operatori fissi e mobili forniranno i propri servizi utilizzando infrastrutture FTTH;
- i nodi di convergenza che rendono possibile la consegna del *backhauling* in fibra scura senza costi aggiuntivi per gli operatori richiedenti sono presumibilmente identificabili nelle centrali FTTH (è molto probabile che l'operatore richiedente l'accesso sia già presente in centrali FTTH, in quanto tali centrali consentono verosimilmente di servire un numero maggiore di utenti finali);
- le centrali FTTH sono naturalmente dimensionate per ospitare più operatori e non ci sarebbe, dunque, alcun costo aggiuntivo da sostenere per rendere accessibile a più operatori il punto di consegna per il *backhauling* finanziato; al contrario prevedere un punto di consegna di fibra scura diverso dalle centrali FTTH (ad esempio una centrale in rame o un punto di presenza – POP – di un operatore mobile) renderebbe



l'accesso alla fibra più costoso, se non impossibile, e potrebbe comportare effetti distorsivi della concorrenza.

servizi di ospitalità e co-locazione ai siti nella rete finanziata

O60. Un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene che per quanto concerne esclusivamente i macro siti, il *set* minimo di servizi possa essere definito partendo come elementi minimi dall'offerta di Open Fiber per servizi FWA con una serie di necessarie cautele metodologiche, tra cui sostanzialmente l'attenzione al fatto che il minimo livello di disaggregazione proposto da Open Fiber dovrebbe necessariamente essere arricchito almeno con alcuni prodotti essenziali in caso di siti per operatori mobili (e non FWA) considerando i vincoli di spazio e di peso degli apparati.

O61. Un operatore riguardo ai nuovi siti radiomobili, ritiene che debba essere offerto necessariamente, a prescindere dal tipo di zona (rurale o meno) in cui viene offerto, da parte dell'operatore beneficiario un servizio di accesso passivo (servizio di *hosting*) per gli apparati attivi e le antenne di un operatore, a condizioni eque e non discriminatorie e comunque in linea con gli standard di mercato delle *Tower Company*. L'operatore precisa che, qualora fossero necessarie delle attività di rinforzo dell'infrastruttura per consentire l'ospitalità dell'operatore richiedente, quest'ultimo dovrà altresì farsi carico di tali eventuali costi, che, come da prassi di mercato, vengono negoziati in buona fede con l'operatore ospitante sulla base delle specificità dell'infrastruttura.

O62. Un operatore condivide che l'offerta sia strutturata garantendo la massima disaggregazione e che il beneficiario debba offrire una gamma di prodotti di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella imposta agli operatori SMP. L'operatore concorda con l'imposizione in capo al beneficiario dell'obbligo di offrire servizi all'ingrosso almeno equivalenti a quelli previsti dalla propria divisione commerciale. Di particolare importanza è la gamma di prodotti di accesso in condivisione alle infrastrutture, sia nella forma di *co-location* che *site sharing* e *mast sharing*. L'operatore ritiene che il principale obiettivo degli aiuti di Stato debba essere quello di mettere a disposizione del mercato infrastrutture passive, aperte e neutrali che consentano un accesso disaggregato tale da stimolare una maggiore concorrenza e differenziazione dei servizi agli utenti finali.

O63. Un operatore, in merito ai servizi di *passive sharing*, ritiene che occorra distinguere le condizioni di ospitalità nei siti esistenti e nei siti di nuova realizzazione: per i primi, l'accesso potrà essere garantito previa verifica di disponibilità, sulla base del principio "*first come first served*", per i secondi, il numero di richiedenti accesso ai quali bisogna garantire il *site sharing* deve essere noto *ex-ante*, ossia stabilito dalla Stazione appaltante tra i requisiti di gara oppure predefinito dall'offerente in sede di *business plan*.

servizi di accesso attivi alla rete finanziata

O64. Più operatori, in relazione ai *c.d.* prodotti standard di accesso di connettività mobile di tipo attivo (*active sharing*), suggeriscono che ci si debba concentrare essenzialmente sul *roaming* dei servizi di trasmissione dati. Nello specifico per un operatore, viste le caratteristiche di densità delle aree oggetto di intervento pubblico, è ragionevole ipotizzare che la presenza degli operatori avverrà più facilmente in una prima fase mediante l'acquisto di servizi attivi e, solo in seguito, vi sarà una valutazione di convenienza di una propria



presenza più infrastrutturata nelle aree a maggiore potenziale. Un altro operatore evidenzia che, nel contesto del Piano Italia 5G, è tecnicamente ed economicamente percorribile unicamente la soluzione del *roaming* dati in quanto le altre soluzioni ipotizzate dall’Autorità – MORAN e MOCN – non sono mai state applicate in un contesto con più di 2 operatori. Esse prevederebbero un accordo preventivo tra operatori, che comporterebbe un aumento dei costi complessivi di realizzazione dell’infrastruttura che non appaiono coerenti con le tempistiche di gara e le caratteristiche delle aree da servire (aree a fallimento di mercato con bassa domanda).

O65. Un operatore rileva che il soggetto aggiudicatario, per evitare indebite distorsioni competitive, dovrebbe consentire l’accesso disaggregato a ciascuno dei singoli servizi elementari per la trasmissione dati (*bearer services* e *PDU sessions*) configurato sulla propria rete di accesso radio ed utilizzato per l’offerta alla propria clientela, a seconda delle relative caratterizzazioni di Qualità di Servizio, quali velocità di targa in *download/upload* e latenza; in una prima fase l’offerta dovrebbe includere l’accesso a terzi ai servizi di tipo eMBB di più pregiato livello di qualità, assicurando in questo caso il raggiungimento dell’obiettivo prestazionale di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink*.

O66. Un operatore, con riferimento all’accesso alla rete realizzata con finanziamenti pubblici da parte di un MNO, ritiene necessario che l’operatore beneficiario predisponga un doppio canale di offerte *wholesale*, consistente rispettivamente:

- in un accesso “puntuale” ristretto a una o più aree/SRB (es. per applicazioni verticali) che sono state oggetto di intervento pubblico, definito secondo principi di orientamento al costo efficiente e non discriminazione;
- in un accesso “nazionale” alla rete del MNO, il cui prezzo dovrà tenere conto della presenza di ambiti di rete sussidiati.

O67. Un operatore precisa che l’attributo della mobilità sottintende la necessità per l’operatore di fornire il servizio al cliente (quantomeno) su scala nazionale, supportando l’*hand-over* tra le celle e, semmai, estendendo l’ambito di erogazione della prestazione su scala internazionale (tramite il *roaming*) ma mai restringendolo in porzioni sub-nazionali (es. solo una o più celle adiacenti). In tale ultimo caso, infatti, il servizio perderebbe il suo attributo costitutivo di mobilità e non sarebbe appetibile dal mercato.

O68. Un operatore considera imprescindibile che gli obblighi in materia di condizioni di accesso virtuale debbano poggiare su un obbligo per gli MNO di concedere accesso alla propria rete 5G agli MVNO, pratica allo stato non prevista (essendo garantito, peraltro su base meramente commerciale, l’accesso all’ingrosso per gli MVNO solo fino al 4G). Solo con l’apertura delle reti 5G nazionali agli MVNO, infatti, tutti i *player* in concorrenza potranno essere messi nelle condizioni di competere in un *level playing field*.

O69. Un operatore, relativamente ai servizi di accesso di connettività mobile di tipo attivo (*active sharing*), rappresenta come il servizio MOCN (*Multi-Operator Core Network*) debba esser previsto come obbligatorio, a prescindere dal tipo di zona in cui esso viene fornito (dovrebbe anzi esser fornito soprattutto nelle aree rurali), tenuto conto che:



- tutti i moderni siti mobili sono in grado di fornirlo (si tratta di una configurazione di tipo *software*, che presenta meno difficoltà da un punto di vista tecnico per la coesistenza delle reti rispetto ad altre soluzioni);
- il costo di questa configurazione risulta essere compreso tra 0 ed alcune migliaia di euro per sito, variabile a seconda delle condizioni previste dal contratto in essere tra l'operatore richiedente e l'operatore fornitore del servizio;
- consente di godere di benefici in termini di costo rispetto a soluzioni quali MORAN (*Multi-Operator-Access-Network*) e *roaming*. Ad esempio, nel caso del MORAN (che come noto, implica che la RAN emetta le frequenze di ogni operatore interessato), si dovrebbero sostenere costi elevati (a causa dell'installazione delle necessarie attrezzature tecniche) e si dovrebbe gestire la presenza di interferenze al fine di limitare il degrado del servizio all'utente finale. Pertanto, a parere dell'operatore, la soluzione MORAN potrebbe essere considerata adatta al più nelle aree bianche, anche sulla base dell'esperienza maturata in Francia dove è stata utilizzata da parte di quattro operatori esclusivamente in un numero limitato di aree bianche e, a causa del rischio di interferenza, l'estensione di tali aree è risultata pressoché impossibile.

O70. Un operatore ritiene che il beneficiario debba offrire un servizio attivo MOCN su spettro condiviso (utilizzando le frequenze dell'operatore beneficiario) da offrirsi in due modalità: inclusivo di *backhaul* e non inclusivo di esso. Lo stesso operatore, per quanto riguarda gli altri servizi attivi di RAN *sharing*, dal momento che essi sono proposti dal beneficiario su spettro non condiviso, ritiene troppo oneroso chiedere che esso predisponga preventivamente l'infrastruttura oggetto di finanziamento per essere compatibile con tutte le possibili frequenze 5G oggi presenti sul mercato. Si realizzerebbe infatti una predisposizione preventiva troppo onerosa rispetto al servizio offerto e senza alcuna garanzia che essa venga poi effettivamente richiesta da un operatore. La società ritiene invece opportuno che venga previsto un obbligo a formulare entro un tempo congruo, su richiesta esplicita di un operatore a valle dell'assegnazione del bando, uno studio di fattibilità relativo all'adeguamento del servizio alle frequenze specifiche in possesso all'operatore richiedente. Tale valutazione dovrebbe prevedere solo i costi incrementali di adeguamento (in capo all'operatore richiedente), valutati secondo canoni di equità, ragionevolezza, non discriminazione ed orientamento al costo.

O71. In relazione alla definizione dei servizi di *active sharing*, un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene che essa rischi di favorire gli operatori che hanno già in essere soluzioni di *active sharing* di spettro non condiviso, su base commerciale, limitatamente al caso in cui tali soluzioni siano state realizzate da due operatori *incumbent*. In tal caso, la società ritiene che se sono attive tra due MNOs soluzioni di *active sharing*, le stesse dovrebbero essere rese disponibili a terzi. In generale, in relazione alla possibilità che il prodotto *wholesale* debba includere almeno un servizio di tipo *roaming* dati, e non appena disponibili quei prodotti di RAN *sharing* necessari per sfruttare le funzionalità più avanzate quali ad esempio il MORAN, il MOCN con spettro non condiviso, ed il network *slicing* del 5G e delle generazioni successive, la società ritiene che tale misura possa ingiustificatamente



favorire, in sede di valutazione dei punteggi, gli operatori che abbiano già in essere accordi commerciali di *active sharing*, a discapito di soluzioni tecnologicamente neutrali.

O72. Un operatore per quanto concerne il “servizio attivo (*bitstream*) di accesso alla rete di rilegamenti di *backauling finanziata*”, evidenzia come questo tipo di servizio ad oggi sia utilizzato relativamente meno rispetto al servizio passivo di accesso alla fibra spenta per il collegamento di siti radiomobili nelle aree densamente popolate, ma ritiene che tale servizio possa comunque risultare utile nelle aree rurali.

O73. Un operatore, in relazione al servizio attivo di *bitstream*, fa presente che tale modalità di accesso non è tecnicamente realizzabile per la rete mobile, in quanto i servizi *bitstream* appartengono al mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (Mercato n. 3b) e suggerisce di riformulare la proposta dell’Autorità facendo riferimento al servizio di *terminating* di cui al Mercato n. 4b definito dalla stessa Autorità nella delibera n. 333/20/CONS. L’operatore evidenzia che per il servizio di accesso alla fibra spenta e per il servizio attivo (*terminating*), potrebbero registrarsi alcune limitazioni geografiche di fornitura, in funzione di vincoli tecnici o economici, ma resta garantita la disponibilità di almeno uno dei due servizi per ogni sito.

O74. Un operatore, in relazione al servizio MOCN ritiene che debba essere considerata una durata del relativo accesso all’ingrosso molto ampia e comunque più ampia di 10 anni. Qualora il servizio venisse garantito solo per 10 anni, l’operatore ritiene che dovrebbe essere precisato che dopo tale periodo un’interruzione del servizio di accesso da parte dell’operatore provider:

- possa essere giustificata solo da motivazioni oggettive, ragionevoli e non discriminatorie (un’eventuale interruzione del servizio deve esser prevista per tutti gli operatori richiedenti e non solo per alcuni di essi) e
- debba essere preceduta da un periodo di preavviso di almeno 3 anni e da un piano di migrazione che consenta all’operatore di richiedere un servizio passivo di *hosting* e di fibra scura al fine di evitare disservizi agli utenti finali.

O75. Un operatore solleva il tema dei servizi URLLC (*Ultra-Reliable Low-Latency Communication*), che necessitano di apparati per *edge computing* che non sono esplicitamente indicati tra quelli sovvenzionati e che quindi l’operatore finanziato potrebbe decidere di non implementare per la propria clientela. Stesso discorso per i servizi di tipo m-MTC, che invece necessitano di piattaforme di configurazione e monitoraggio dei *device*, gestione dei malfunzionamenti, analisi dei dati misurati che deve essere implementato dal terzo che fornisce il servizio, mentre il soggetto finanziato dovrebbe limitarsi a mettere a disposizione sulla tecnologia RAN le specifiche funzionalità RAN necessarie per l’implementazione del servizio m-MTC e disponibili nella *roadmap* del *vendor* usato.

Le valutazioni dell’Autorità

Osservazioni generali sui servizi di accesso alla rete finanziata

V23. In merito alle osservazioni di un operatore circa l’applicazione del principio di disaggregazione dell’offerta, fermo restando i requisiti di riferimento inclusi nel *set* minimo



di servizi, si ribadisce che eventuali ulteriori elementi di flessibilità dell'offerta all'ingrosso saranno valutati come elementi di valutazione ai fini dell'aggiudicazione del bando di gara. In prima istanza, si ritiene comunque coerente il riferimento alle Offerte di Riferimento di TIM, anche con riferimento ai servizi accessori (quali ad esempio servizi di *housing* e di giunzione delle fibre ottiche) alla fornitura del servizio di accesso, nonché il riferimento alle offerte di Open Fiber per quanto riguarda i soli servizi di ospitalità presso i siti radiomobili, ciò in virtù del fatto che si tratta di offerte pubbliche di servizi, ampiamente usate dal mercato, nonché approvate dall'Autorità.

V24. Per quanto riguarda l'applicazione del principio della "domanda ragionevole", con riferimento alla valutazione circa la ragionevolezza della domanda di servizi ulteriori rispetto al *set* minimo qui definito, si conferma quanto chiarito nella delibera n.406/21/CONS, ossia che tale aspetto potrà essere oggetto di specifica valutazione, sulla base anche del meccanismo di approvazione delle condizioni tecniche ed economiche di cui alla sezione 4.4 delle Linee guida.

V25. Sul tema dell'accesso ai sistemi DAS, nonché sulle considerazioni fatte con riferimento alla copertura di siti specifici che richiedono infrastrutture dedicate (Campus universitari, tunnel stradali e ferroviari), si rimanda a quanto già detto sul tema al punto V13 sui sistemi DAS; l'Autorità valuterà pertanto l'opportunità di un'integrazione alle presenti Linee guida, anche su richiesta della Stazione appaltante, nell'esecuzione dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente, laddove tali elementi fossero inclusi nei bandi che verranno pubblicati.

V26. Con riferimento alla proposta di un operatore di riduzione del termine di 6 mesi di anticipo della disponibilità dei servizi all'ingrosso, prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio, si rimanda a quanto stabilito sullo stesso punto dalla delibera n. 406/21/CONS (*cfr.* punto V39 dell'allegato B), e si ritiene opportuno, pertanto, allineare le presenti Linee guida, prevedendo che la prima versione del Listino dell'aggiudicatario sia pubblicata almeno 6 mesi prima dell'avvio della commercializzazione dei servizi all'ingrosso da parte dell'aggiudicatario, alle proprie divisioni *retail* ed a quelle degli altri operatori. Inoltre, l'avvio della commercializzazione dei servizi all'ingrosso in uno specifico Comune o area dovrà essere reso noto al mercato con un anticipo di almeno 3 mesi.

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa nella rete finanziata

V27. In linea con quanto stabilito nella delibera n. 406/21/CONS, nonché con gli Orientamenti della CE, si ritiene opportuno mantenere nel *set* minimo i servizi di accesso alle infrastrutture passive, alla luce del ruolo rilevante che assume questa tipologia di servizi per lo sviluppo della competizione nei mercati dell'accesso. Si evidenzia che l'accesso alle infrastrutture sarebbe comunque garantito ai sensi del D. lgs. n. 33/2016 (attuativo della Direttiva n. 2014/61/UE sulla riduzione dei costi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), ma appare più coerente mantenere l'obbligo nell'ambito della regolamentazione in capo all'aggiudicatario degli aiuti di Stato.



V28. Per quanto riguarda in particolare l'accesso alle infrastrutture già esistenti, si fa presente che esso è comunque garantito dalla regolamentazione che discende dall'applicazione del sopra menzionato D. Lgs n. 33 del 2016, nonché dalla regolamentazione vigente in capo all'operatore SMP quando applicabile.

Servizi di accesso alla rete di backhauling della rete finanziata

V29. In linea con quanto stabilito nella delibera n. 406/21/CONS, si ritiene che per agevolare l'utilizzo dei servizi di accesso da parte degli operatori terzi è utile prevedere punti di consegna aggregati che consentano di minimizzare i collegamenti di *backhauling* previsti nella rete finanziata. In particolare, al fine di limitare i costi che un operatore richiedente l'accesso alla rete di *backhauling* deve affrontare, si ritiene che la Stazione appaltante possa prevedere, nei bandi, punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di soggetti che presentano un progetto di rete di *backhauling* efficiente che minimizza la lunghezza media dei rilegamenti di *backhauling* e quindi il costo medio di rilegamento.

V30. In aggiunta a ciò, tenuto anche conto delle osservazioni degli operatori, la rete di *backhauling* efficiente dovrebbe prevedere punti di consegna aggregati che coincidano quanto possibile con punti di interconnessione delle reti fisse e mobili dove sono già presenti la maggioranza degli operatori di mercato e lo saranno verosimilmente anche nel medio-lungo periodo. Tale scelta permetterebbe di limitare, oltre al costo medio di rilegamento, anche il costo medio sostenuto dagli operatori per interconnettersi alla rete di *backhauling*.

Servizi di ospitalità e co-locazione ai siti nella rete finanziata

V31. Si condivide l'osservazione di alcuni partecipanti circa l'opportunità di considerare l'offerta FWA di Open Fiber quale riferimento per l'individuazione degli elementi minimi che l'aggiudicatario deve inserire nel proprio Listino di servizi di accesso ai siti radiomobili della rete finanziata. Nell'ambito delle valutazioni relative all'individuazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso (sezione 4 del presente documento), sono individuate più precisamente le voci di costo da includere nel Listino minimo dell'aggiudicatario.

V32. Con riferimento all'osservazione di un operatore circa la necessità di conoscere il numero di operatori da ospitare presso i nuovi siti radiomobili, si rimanda a quanto già indicato al punto V14 e successivi, relativi al dimensionamento e capacità dell'infrastruttura finanziata.

Servizi di accesso attivi alla rete finanziata

V33. Alla luce di tutto quanto rappresentato dai partecipanti alla consultazione in merito alla tipologia di servizi attivi all'ingrosso che l'aggiudicatario dovrà offrire, si ritiene che il *set* minimo debba includere il servizio di *roaming*; i servizi attivi più evoluti, quali MOCN e MORAN, appaiono ancora non sufficientemente maturi per essere adottati come servizi di accesso all'ingrosso che l'aggiudicatario dovrà rendere disponibili. L'introduzione del vincolo di fornire servizi attivi evoluti sarebbe non proporzionata, tenuto conto delle



difficoltà tecniche di implementazione del servizio, al fine di renderlo fruibile da un numero congruo di operatori che richiedono l'accesso alla rete finanziata, e dell'incertezza circa i costi di fornitura dei servizi.

V34. Diversamente, il servizio di *roaming* appare essere un servizio già ampiamente utilizzato nel mercato dei servizi mobili ed in grado di garantire l'ingresso nel mercato da parte di operatori con diversi livelli di infrastrutturazione.

V35. Tanto premesso, tenuto anche conto che il *set* minimo già include i servizi di accesso passivi alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta in *backhauling* nonché i servizi di co-locazione presso i siti radiomobili, si ritiene che per quanto riguarda i servizi attivi di accesso, l'aggiudicatario debba offrire nel Listino dei servizi minimi almeno il servizio di *roaming* dati sulla rete finanziata.

V36. Tenuto anche conto che, per quanto detto sopra, è verosimile che nel breve periodo saranno utilizzati servizi di tipo 5G-NSA, si ritiene necessario che l'aggiudicatario offra, su richiesta, a complemento del servizio dati e fino a quando non vi sarà un'adozione completa dei servizi 5G-SA, anche i servizi di *roaming* voce ed SMS, nelle aree oggetto di finanziamento pubblico.

V37. In merito alla richiesta di imposizione di un eventuale obbligo di condivisione dello spettro in capo all'aggiudicatario di aiuti di Stato nell'ambito del servizio MOCN, si evidenzia che tale obbligo appare non proporzionato e comunque al di fuori del perimetro dei rimedi di accesso considerato negli Orientamenti della CE; si ritiene in tal senso sufficiente il *set* minimo di servizi di accesso all'ingrosso sin qui considerati per le Linee guida.

V38. Si condivide infine l'osservazione di un operatore sui servizi URLLC e m-MTC e si richiama a tal riguardo quanto indicato in merito nelle Linee guida in consultazione, ossia che *“L'aggiudicatario è tenuto, per tutta la durata della validità dell'obbligo, a modificare il predetto listino inserendo nuovi prodotti di accesso (prodotti evolutivi) non appena gli stessi servizi attivabili con tali prodotti saranno tecnologicamente disponibili e allo stesso momento in cui gli stessi prodotti saranno disponibili per la propria divisione commerciale. La presentazione del listino avverrà con le stesse modalità previste per i prodotti aggiudicatari e il relativo modello per la valutazione dei prezzi in funzione dei costi sarà notificato all'Autorità per le eventuali verifiche, ai fini di garantire la replicabilità dei servizi ed evitare fenomeni di margin squeeze.”* Eventuali vincoli relativi all'introduzione di specifici prodotti evolutivi, entro il periodo di validità dell'obbligo, saranno valutati dalla Stazione appaltante e previsti eventualmente nei bandi.

4. INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO

Le osservazioni degli operatori sull'individuazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso



Metodologia di tariffazione dei servizi all'ingrosso

O76. Un operatore sottolinea come i prezzi dei servizi *wholesale* che l'aggiudicatario applicherà debbano essere generalmente inferiori rispetto a quelli approvati da OR per l'operatore SMP, in quanto relativi ad un'infrastruttura realizzata attraverso finanziamento pubblico. L'operatore aggiudicatario riceve infatti un finanziamento pubblico per tale realizzazione, che deve essere considerato nell'individuazione del prezzo di riferimento. Con l'obiettivo di garantire nelle aree a fallimento di mercato condizioni almeno paragonabili a quelle nelle aree competitive, l'operatore ritiene che, in fase di approvazione del Listino dei servizi, l'Autorità debba tenere in considerazione anche gli eventuali prezzi di mercato più favorevoli applicati da operatori non SMP nelle aree più competitive del Paese.

O77. Un operatore osserva che, con riferimento al servizio di accesso alla fibra spenta ed al servizio attivo di accesso al *backhauling*, non esiste ad oggi una Offerta di Riferimento applicabile. Pertanto, ai fini del *pricing* di tali servizi di accesso, l'operatore propone di adottare un approccio ispirato ai principi di "trasparenza", "equità e ragionevolezza" e "non discriminazione", in luogo dell'adozione di un approccio di *strong regulation* basato sulla *cost-orientation* che non ha precedenti nel mercato dell'accesso mobile e che renderebbe necessario avviare un articolato insieme di istruttorie e procedimenti regolamentari *ad hoc*.

O78. Un operatore ritiene corretto che i prezzi dei servizi di accesso e le singole componenti di costo abbiano come riferimento quelle definite per l'operatore notificato SMP dalla regolamentazione vigente (delibera n. 348/19/CONS).

O79. Un operatore condivide quanto previsto nel testo posto in consultazione in relazione all'applicazione del meccanismo di *claw-back* per rettificare eventuali sovrastime di costi fatte in fase di *business plan*. L'operatore condivide inoltre l'orientamento dell'Autorità sulla previsione di un sistema di contabilità dei costi, sui prezzi che il beneficiario del finanziamento dovrà garantire nella fornitura dei servizi di accesso *wholesale*, e sui prezzi relativi all'accesso alla rete di *backhauling*. Con riferimento ai nuovi siti radiomobili, nel caso in cui determinati servizi di tipo attivo fossero erogabili in quanto tecnicamente gestibili, gli stessi dovrebbero essere offerti mediante l'applicazione del principio dell'orientamento al costo più ragionevole *mark up*. Anche per il servizio passivo di co-locazione, l'operatore ritiene che il beneficiario dovrà prevedere l'applicazione del criterio dell'orientamento al costo più ragionevole *mark up*.

O80. Un operatore elenca i costi relativi alla fornitura dei servizi, che include:

- costi di *co-siting* presso la torre, armadi e apparati di terminazione e relativi cablaggi interni;
- costi di energia;
- costi di realizzazione della tratta terminale;
- costi di prolungamento su rete/infrastruttura di terzi della rete in fibra sino al nodo di raccolta;
- costi di *colocation* nel nodo di raccolta;
- costi degli apparati di centrali per il servizio *bitstream*;
- costi di manutenzione e gestione dell'intera catena.



O81. Un operatore considera, in linea di principio, la metodologia proposta nel documento in consultazione in grado di perseguire gli obiettivi regolamentari posti dagli Orientamenti della Commissione purché il processo proposto di definizione dei prezzi sia accompagnato da due apposite misure che ne massimizzino l'efficacia:

- affiancare alla definizione dei modelli di *costing/pricing* all'ingrosso anche la considerazione della generalità delle condizioni nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso – attualmente basati su reti 4G – rispetto alle quali sono da attendersi ricadute positive dalla maggiore efficienza economica delle nuove tecnologie;
- assicurare l'effettiva verifica da parte dell'Autorità del rispetto del principio di non discriminazione per garantire il principio di replicabilità dei servizi (*cf.* punto E in consultazione) in relazione a ciascuna delle offerte e promozioni dell'operatore aggiudicatario, con l'obiettivo di ancorare il Listino alla corrente situazione di mercato e permettere effettiva parità di trattamento tra tutti gli operatori.

O82. Un operatore ritiene che, nel caso in cui il prolungamento della rete in fibra di raccolta possa avvenire su rete Infratel, anche se affidata in concessione, le infrastrutture necessarie debbano essere rese disponibili all'aggiudicatario a titolo gratuito, al fine di integrare le stesse con la nuova infrastruttura di realizzazione.

O83. Un'associazione concorda sulla necessità di applicare (di fatto, mediante il *claw-back*) obblighi di orientamento al costo dei prodotti/servizi e di assicurare l'effettività di tali obblighi mediante un adeguato sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile dei servizi oggetto di finanziamento.

O84. Un'associazione concorda con i “prezzi/criteri di *costing*” proposti dall'Autorità purché sia chiaro che quelli proposti costituiscono *benchmark* da utilizzare quali prezzi massimi (ossia, solo quali *cap* e non anche *floor*).

O85. Secondo un operatore, affinché sia garantito un effettivo accesso all'ingrosso a tutte le componenti di rete, attive e passive, a condizioni eque e non discriminatorie a tutti i soggetti interessati, ritiene necessario tenere in considerazione anche le esigenze degli operatori medio-piccoli e/o focalizzati geograficamente in aree rurali e montane del territorio italiano. Per tali operatori, la modalità di pagamento in IRU rappresenta una barriera all'ingresso in quanto presenta ingenti costi fissi non sostenibili in considerazione anche della bassa densità di popolazione tipica delle aree in cui tali operatori operano. L'operatore chiede pertanto di riconsiderare l'opportunità di introdurre un obbligo di prevedere modalità di pagamento *pay per use* alternative all'IRU, anche nel modello di finanziamento ad incentivo, tenendo in considerazione le dovute differenze applicabili al modello ad incentivo, dove il finanziamento non copre la totalità dell'investimento da parte del beneficiario ma ad ogni modo ne copre una parte rilevante. In tal senso, il prezzo *pay per use* dovrà consentire una giusta remunerazione ma al contempo anche incentivare una pluralità di operatori ad investire in aree tipicamente a fallimento di mercato.

O86. Un'associazione concorda sulla proposta dell'Autorità per l'aggiornamento automatico del Listino e, per quelle componenti per le quali non vi siano prezzi definiti nell'OR di TIM, suggerisce di impiegare quale *benchmark* i migliori prezzi disponibili all'interno dell'Unione Europea per la specifica prestazione. Un operatore sottolinea che per



la definizione dei prezzi per i servizi mobili, attivi e passivi, diversi da quelli per i quali si fa riferimento alle OR di TIM, ai servizi di *roaming* ed al MOCN, i relativi prezzi *wholesale* potrebbero essere valutati in base ad un modello costruito dall'Autorità sui costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, tenendo conto del contributo pubblico ricevuto.

Definizione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete finanziata

O87. Un operatore, con riferimento al servizio di accesso alla **fibra spenta nella rete di backhauling** finanziata erogato nelle zone rurali, tenuto conto delle distanze più lunghe che caratterizzano tali aree rispetto alle aree urbane, al fine di rendere economicamente vantaggioso il servizio, rispetto ad un servizio attivo, ritiene che possano esser previsti:

- una tariffa al metro lineare differente rispetto a quella prevista per le aree urbane;
- un *cap* massimo per tale tariffa pari a 20.000€.

O88. Un operatore propone che i prezzi usati come riferimento e definiti nell'Offerta TIM "Infrastrutture di Posa di Backhaul e Fibre Ottiche di Backhaul" fino a 10 km, siano ridotti per le altre distanze: da 10 km a 30 km, riduzione del 30% rispetto all'OR TIM, più di 30 km, riduzione del 50% rispetto all'OR TIM.

O89. Un operatore, in relazione alla fibra spenta in rete di *backhauling* auspica che le Linee guida vengano opportunamente aggiornate in considerazione delle condizioni economiche, già definite e approvate dall'Autorità, per servizi analoghi offerti dal Concessionario Open Fiber. Allo stesso modo, le Linee Guida dovrebbero, con riferimento ai servizi di collocazione dei siti a cui fanno riferimento le SRB, considerare il Listino prezzi del Concessionario Open Fiber in aree C&D. L'operatore chiede che l'Autorità definisca puntualmente, suddividendole in ciascuna singola voce, le condizioni tecnico economiche massime applicabili per il *set* dei servizi minimi oggetto di gara.

O90. Un operatore, con riguardo ai servizi di accesso passivo alle infrastrutture e fibra spenta nella rete di *backhauling* finanziata ritiene ragionevole l'applicazione del prezzo definito nell'OR di TIM con IRU a 15 anni, sebbene sarebbe appropriato considerare un IRU per un periodo temporale più lungo (ad es. 20 anni) con un prezzo rimodulato di conseguenza. L'operatore auspica che l'Autorità stabilisca per gli operatori richiedenti l'accesso un diritto al rinnovo dell'IRU ad un prezzo non superiore a quello corrisposto per il primo periodo.

O91. Per quanto riguarda i **servizi attivi di roaming**, un operatore propone di definire il prezzo *wholesale* per GB partendo dal prezzo *retail* più conveniente (IVA esclusa) offerto sul mercato dall'operatore beneficiario nell'arco del periodo in esame (considerando le sue offerte commerciali *retail* con il proprio brand o attraverso un secondo brand) e dividendolo per il consumo medio di GB annuo per cliente rilevato dall'Autorità (mediante il dato più recente disponibile di traffico unitario mensile per SIM pubblicato su base trimestrale nell'Osservatorio sulle comunicazioni); a tale valore economico per GB/mese deve essere poi applicato un *minus* che l'operatore propone pari al 50%. Il costo al GB per il servizio *roaming* dati andrebbe poi aggiornato su un periodo non superiore ai 3-6 mesi. La società aggiunge che il prezzo *wholesale* per il servizio MOCN su spettro condiviso – servizio proposto dallo stesso operatore – con *backhaul* dovrebbe essere allineato al *pricing* del servizio *roaming* come sopra definito, a cui possono aggiungersi eventuali costi di natura *una tantum* relativi ad attività di *set-up* e per le eventuali licenze *software* necessarie. Il

prezzo del servizio MOCN senza il *backhaul* dovrebbe corrispondere invece a quello con *backhaul* da cui scorporare i relativi costi per il *backhaul* stesso.

O92. Un operatore, con riguardo ai servizi di tipo attivo (*active sharing*) ritiene che il criterio di *costing* debba esser definito mediante il prezzo di mercato poiché anche in tal caso non è presente un mercato regolamentato di riferimento. L'operatore, per quanto concerne il servizio MOCN, riporta un intervallo di valori di prezzo ritenuto congruo per il servizio MOCN per traffico dati; in generale, con riguardo al servizio MOCN per traffico voce ed SMS, l'operatore evidenzia che si potrebbe valutare come prezzo *wholesale* di riferimento il limite stabilito dal Regolamento (UE) 2017/920 del 17 maggio 2017, ovverosia rispettivamente 0,032€/min e 0,01€/SMS. In generale, l'operatore ritiene che le tariffe per i servizi MOCN non possano essere superiori a quelle massime regolamentate per il *roaming* internazionale e coerenti con il *glidepath* in vigore dal mese di luglio 2022.

O93. In merito ai prezzi dei servizi attivi, un operatore propone di considerare come formula una valutazione del tipo (*CAPEX + OPEX x 10 anni*).

O94. Un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene che definire delle tariffe per i servizi attivi di connettività mobile basati sulle funzionalità più avanzate, quali per esempio il MORAN, possa risultare ad oggi difficoltoso. Date le differenti tipologie di soluzioni utilizzate finora dai diversi soggetti per abilitare il *RAN Sharing* e la velocità con la quale esse stanno evolvendo nel tempo (maturità tecnologica), una stima delle tariffe applicabili – che tengano conto di costi di acquisto e gestione ancora incerti per una tecnologia non matura – dovrebbe prendere in considerazione assunzioni che potrebbero, da un lato, inficiarne la correttezza e, dall'altro, privilegiare le scelte architettoniche fatte finora (*bias* tecnologico), con possibili impatti sull'efficacia del finanziamento pubblico.

O95. Un operatore, a fronte di un indubbio vantaggio infrastrutturale dell'operatore SMP per la definizione dell'offerta di servizi e per l'individuazione del *pricing*, in particolare per i servizi attivi, ritiene che l'Autorità sia chiamata ad introdurre misure di regolamentazione che eliminino *ex ante* i rischi distorsivi della concorrenza.

O96. Un operatore ritiene che, ferma restando la possibilità dell'*access seeker* di richiedere anche un accesso "puntuale" ristretto ad una o più aree/SRB finanziate, dovrà essere previsto anche un accesso "nazionale" alla rete del MNO, il cui prezzo dovrà tenere conto della presenza di ambiti di rete sussidiati. A tal riguardo, l'operatore propone un meccanismo per il calcolo del prezzo medio nazionale, secondo una formula del tipo $(PR \times AAS) + (PERND \times AA)$, dove:

- PR è il Prezzo Regolamentato dell'accesso (definito sulla base degli strumenti contabili che saranno imposti all'operatore beneficiario dell'aiuto);
- AAS sono le Aree soggette ad Aiuto di Stato (come % sul totale calcolata avendo come base di computo il numero di BTS);
- PERND è il Prezzo Equo, Ragionevole e Non Discriminatorio dell'accesso (definito dall'Autorità avuto riguardo comunque al PR che, in quanto relativo alle aree più complesse da servire, dovrà fungere da tetto massimo di prezzo);
- AA sono le Altre Aree (diverse dalle AAS).



O97. Secondo l'operatore, in assenza di un qualche vincolo di prezzo su queste "Altre Aree" l'MNO potrebbe recuperare i mancati (extra) profitti delle Aree soggette ad Aiuto di Stato innalzando il prezzo nelle AA (e ottenendo quindi il prezzo medio nazionale "desiderato", innescando un "waterbed effect").

O98. Un operatore, in merito ai **servizi passivi di site sharing**, ritiene che il corretto riferimento per il criterio di *costing* debba essere il *c.d.* prezzo di mercato, non essendo presente un mercato di riferimento regolamentato. L'operatore propone un valore medio specifico di affitto da applicare (costi per energia esclusi), calcolato sui Comuni con meno di 35.000 abitanti (8.500 euro/anno).

O99. Un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene che i prezzi di riferimento relativi a prodotti/servizi di accesso passivo alle infrastrutture dei siti radiomobili debbano essere commisurati al mercato di riferimento e tener conto, a titolo esemplificativo di *i*) canone di locazione del sito su cui sarà posta la nuova infrastruttura; *ii*) densità/popolazione del Comune di ubicazione dell'infrastruttura; *iii*) configurazioni dell'operatore in termini di tecnologie, numero di elementi, spazi elettromagnetici e potenze impegnate.

O100. Un operatore di infrastrutture *wireless*, con riferimento alle tariffe della componente passiva, auspica che queste possano essere basate sul perimetro e sulla tipologia di ospitalità (ad es. in quota, a terra) richiesti.

O101. Un operatore di infrastrutture *wireless* rileva che uno degli *input* per la realizzazione di un sito è la disponibilità di un fondo o di un lastrico solare, il cui canone (di locazione, di concessione) costituisce un costo ricorrente significativo, il cui importo dipende da diversi *driver* quali la collocazione ottimale del sito rispetto alla copertura pianificata, la scarsa disponibilità di territori e della società civile alla realizzazione di nuovi impianti. A tali costi ricorrenti vanno aggiunti quelli per la realizzazione degli elementi necessari a consentire l'alimentazione degli impianti, le attività di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva. L'operatore, pertanto, accoglie con favore la proposta dell'Autorità circa il "modello di valutazione dei prezzi in funzione dei costi sostenuti, che potrà essere soggetta a verifiche da parte dell'Autorità per tutto il periodo di validità, al fine di garantire la replicabilità dei servizi ed evitare fenomeni di margin squeeze".

O102. L'operatore, in merito ai servizi di *passive sharing*, ritiene che questi dovrebbero essere sostituiti da un servizio di ospitalità su infrastrutture passive, identificando almeno condizioni economiche per: spazi a terra, spazi in quota, predisposizione servizio di alimentazione, energia, *facility management* e sicurezza e predisposizione spazi per *backhaul/fronthaul*.

O103. Un operatore relativamente al **servizio attivo di accesso alla rete di backhauling** finanziata ha individuato nel servizio "Circuiti terminating ethernet su fibra ottica" (OR TIM dei Servizi trasmissivi a capacità dedicata Circuiti Terminating) il servizio in grado di poter garantire capacità di traffico adeguate per il raggiungimento delle *performance* oggetto degli aiuti di Stato (velocità di 150 Mbit/s in *download* e 50 Mbit/s in *upload* in tipiche condizioni di punta del traffico) e ritiene che possa pertanto essere adeguato.



Le valutazioni dell'Autorità

Metodologia di tariffazione dei servizi all'ingrosso

V39. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene condivisibile la soluzione proposta nelle Linee guida di individuare, quale valore di riferimento massimo, i prezzi di cui alle ultime OR dell'operatore SMP approvate prima della pubblicazione dei bandi o, per alcuni servizi, la struttura tariffaria del Listino di Open Fiber in aree C&D. Alcuni operatori fanno tuttavia alcune precisazioni.

V40. Per quanto riguarda la necessità, evidenziata da un operatore, che i prezzi dei servizi siano comunque sempre inferiori a quelli approvati per TIM, si sottolinea che anche nell'ambito delle presenti Linee guida – come per la delibera n. 406/21/CONS – i prezzi individuati dall'Autorità rappresentano dei *price cap* (prezzi massimi) che l'aggiudicatario dovrà rispettare. Sempre in coerenza con tale ultima delibera, nella versione finale delle Linee guida si specifica inoltre che i prezzi dei servizi proposti dai partecipanti potrà essere eventualmente utilizzato dalla Stazione appaltante, nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, per l'assegnazione di punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di soggetti che si impegnano ad applicare condizioni economiche migliorative rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle Linee guida dell'Autorità, riversando agli operatori che accedono alle infrastrutture eventuali maggiori efficienze rispetto al modello di riferimento.

V41. Con riferimento alla necessità, evidenziata da un operatore, di evitare l'adozione di un criterio di *pricing* stringente (*strong regulation*), si ritiene che l'approccio del prezzo massimo garantisca una sufficiente flessibilità ai partecipanti alla gara nella definizione dei prezzi, garantendo al tempo stesso stabilità e certezza regolamentare al mercato.

V42. Per quanto riguarda la richiesta di un operatore secondo la quale, nel caso in cui il prolungamento della rete in fibra di raccolta possa avvenire su rete Infratel, anche se affidata in concessione, le infrastrutture necessarie debbano essere rese disponibili all'aggiudicatario a titolo gratuito, si ritiene che tale possibilità sia da riferire a quanto previsto nei contratti in essere, stabiliti dalla Stazione appaltante, per l'utilizzo delle infrastrutture oggetto di cessione.

V43. Circa la necessità di prevedere meccanismi di *pricing* di tipo *pay per use*, si conferma quanto proposto in consultazione, ritenendo opportuno che per i servizi di accesso alla fibra spenta in rete di *backhauling*, su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario debba formulare un'offerta con canone mensile, tenuto conto del WACC fissato nell'ultima analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS.

Definizione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete finanziata

V44. In merito alle osservazioni relative ai prezzi dei **servizi di accesso alla fibra spenta nella rete di *backhauling***, si ritiene che il riferimento regolamentare opportuno sia l'Offerta di Riferimento di TIM 2021 “*Infrastrutture di Posa di Backhaul e Fibre Ottiche di Backhaul*” approvata con delibera n. 39/22/CONS; il prezzo del servizio con tale approvazione si è ridotto in maniera significativa, scendendo a 1,61 euro/metro (IRU 15 anni), dal valore di 2,60 euro/metro approvato per il 2020. Si ritiene opportuno mantenere la

modalità di tariffazione al metro di fibra ottica in quanto riflette la variabilità dei costi sottostanti al servizio, rappresentati in prevalenza dal costo delle infrastrutture civili per la posa della fibra ottica.

V45. Appaiono comunque rilevanti le osservazioni di alcuni operatori, che sollevano la questione circa il fatto che i prezzi della fibra ottica spenta di *backhauling* possono diventare significativi nel caso delle aree, prevalentemente rurali, oggetto del Piano, per via della lunghezza significativa dei collegamenti. In particolare, un operatore propone di adottare un *cap* massimo al prezzo di un collegamento (20.000 euro), mentre un altro operatore propone di introdurre delle scontistiche di prezzo per lunghezze superiori ai 10 km.² Tali meccanismi di limitazione dei prezzi, sebbene potenzialmente efficaci nell'incentivare l'infrastrutturazione degli operatori che accedono alla rete, non rispettano un criterio efficiente di allocazione dei costi del servizio, con il rischio di disincentivare i potenziali partecipanti al bando o, laddove i costi aggiuntivi fossero coperti dal contributo pubblico, spingere alla realizzazione di un rete di *backhauling* inefficiente. Pertanto, si ritiene opportuno mantenere il meccanismo di *pricing* "per metro" di fibra ottica spenta, utilizzato anche nell'OR di TIM, senza introdurre ulteriori riduzioni o *cap* in funzione della lunghezza.

V46. Al contempo, al fine di limitare i costi che un operatore richiedente accesso affronterebbe nell'acquisto all'ingrosso delle fibre spente, si ritiene opportuno che nel bando di aggiudicazione venga introdotto un criterio di efficienza nella realizzazione della rete di *backhauling* finanziata, in particolare prevedendo punteggi supplementari alle offerte degli operatori che minimizzeranno la lunghezza media dei rilegamenti di *backhauling* e quindi il costo medio di rilegamento che deve sostenere un operatore di accesso.

V47. Questo criterio, unitamente alle indicazioni fornite ai paragrafi V29 e V30 circa la necessità che i punti di consegna della rete di *backhauling* coincidano quanto possibile con punti di interconnessione delle reti fisse e mobili dove sono già presenti la maggioranza degli operatori di mercato, si ritiene possa garantire costi di accesso efficienti per il mercato.

V48. Per quanto riguarda l'osservazione di un operatore di considerare il Listino di Open Fiber in aree C&D con riferimento al servizio di fibra spenta, si osserva che i prezzi fissati in tale Listino, anch'essi crescenti con la lunghezza del collegamento, si mantengono al di sopra dei prezzi praticati nell'ultima OR di TIM approvata dall'Autorità; ciò anche alla luce della significativa riduzione del prezzo di TIM approvato recentemente con delibera n. 39/22/CONS (si noti che il prezzo di Open Fiber della fibra spenta appare coerente se confrontato con il prezzo dell'OR di TIM per il 2020).

V49. Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, si ritiene opportuno mantenere il riferimento di prezzo massimo della fibra spenta pari al valore **1,61 euro/metro** in IRU 15 anni. Appare inoltre opportuno prevedere che l'aggiudicatario introduca nel Listino dei servizi di fibra spenta di *backhauling* anche la vendita di fibra spenta in IRU su base 20 anni,

² I valori di costo del rilegamento dei siti dichiarati da un operatore, pur avendo un valore medio pari al *cap* proposto di 20.000 euro, hanno una significativa variabilità rispetto a tale valore medio, da un minimo di poco più di 2.000 euro fino ad un massimo superiore ai 100.000 euro per rilegamento.

come previsto nell'offerta di Open Fiber, nonché un prezzo su base mensile, come proposto in consultazione.

V50. Per quanto riguarda il **servizio di roaming**, in linea di principio, nel caso di rete 5G esso dovrebbe essere un servizio di *roaming* solo dati; tuttavia, tenuto conto che almeno nella prima fase di attuazione del Piano verranno verosimilmente offerti servizi di tipo 5G *Non-Stand Alone*, al servizio di *roaming* dati si ritiene ragionevole debba essere abbinato anche un servizio di *roaming* voce ed SMS disponibile su richiesta.

V51. Anche alla luce delle osservazioni degli operatori, si ritiene ragionevole che l'aggiudicatario offra prezzi dei servizi di *roaming* che rispettano i valori massimi vigenti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/920 17 maggio 2017, entrati in vigore dal 15 giugno 2017 (dal 1° gennaio 2022 nel caso del *roaming* dati):

| |
|----------------------------------|
| <i>Roaming</i> voce: 0,032 €/min |
| <i>Roaming</i> SMS: 0,01 € |
| <i>Roaming</i> dati: 2,5 €/GB |

V52. Tale modalità di *pricing* appare di più semplice applicazione rispetto alla proposta di un operatore di impiegare un meccanismo di *retail minus*, nonché in grado di fornire una maggiore predicibilità delle condizioni regolamentari. Si tenga conto che sono in fase di approvazione, in ambito EU, i *glidepath* per la riduzione progressiva dei suddetti valori di *roaming* (approvazione prevista entro luglio 2022):

| Wholesale caps glide path from 2022 onwards: | | | | | | |
|--|--------|----------|-----------|----------|----------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 onwards |
| Voice | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
| | €/min | €/min | €/min | €/min | €/min | €/min |
| SMS | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| | €/SMS | €/SMS | €/SMS | €/SMS | €/SMS | €/SMS |
| Data | 2 €/GB | 1.8 €/GB | 1.55 €/GB | 1.3 €/GB | 1.1 €/GB | 1.0 €/GB |

V53. Ciò detto, tenuto conto che i valori sopra rappresentati si riferiscono al prezzo massimo degli accordi di *roaming* dati in ambito extra-nazionale europeo, e che i prezzi nazionali del *roaming* dati dovrebbero essere inferiori a tali valori, si ritiene ragionevole che l'operatore aggiudicatario rispetti i valori che si ottengono applicando una riduzione non inferiore al 50% dei valori di *glidepath* sopra rappresentati, una volta approvati formalmente dalla Commissione europea, per ciascun anno di riferimento.

V54. Il valore del 50% discende dalla considerazione per cui, nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, si chiarisce che *“Fatti salvi eventuali limiti nazionali applicabili in termini di volume, nel caso di un pacchetto dati illimitato, i clienti in roaming che viaggiano occasionalmente nell’Unione possono consumare un volume di servizi dati in roaming al dettaglio al prezzo al dettaglio nazionale equivalente almeno al doppio del volume ottenuto dividendo il prezzo al dettaglio nazionale complessivo del pacchetto dati illimitato in questione, IVA esclusa,*

corrispondente all'intero periodo di fatturazione, per la tariffa massima di roaming all'ingrosso regolamentata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012”.

V55. A titolo di esempio, per il 2022 il *price cap* risulterebbe pari a $2,50/2 = 1,25$ €/GB, mentre nel 2027 sarà pari a 0,5 €/GB.

V56. Per quanto riguarda i prezzi dei **servizi passivi di site-sharing**, tenuto conto dei commenti ricevuti dai partecipanti alla consultazione, appare ragionevole assumere come riferimento per un'offerta di servizi passivi di *site-sharing* per l'installazione di apparati ed antenne, l'offerta di ospitalità per FWA pubblicata da Open Fiber per le aree C&D, come approvata dall'Autorità.

V57. La struttura dell'offerta di Open Fiber va integrata e modificata al fine di tener conto delle diverse necessità degli operatori mobili in termini di richiesta di spazio e di peso degli apparati, rispetto agli operatori FWA. Si rende inoltre necessario confrontare i prezzi presenti nel Listino Open Fiber con i più recenti valori approvati per l'OR di co-locazione di TIM (OR 2021), per quanto riguarda le voci di costo assimilabili. L'offerta di Open Fiber per l'ospitalità al palo (per servizi FWA) si articola come rappresentato nella seguente tabella.

| OSPITALITA' AL PALO FWA | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| SERVIZIO | CONTRIBUTO (Euro/Accesso) | CANONE (Euro/Anno) |
| Prefattibilità (se con esito positivo) | 200 | |
| Sopralluogo congiunto (se con esito positivo) | 200 | |
| Sviluppo Pratica (fornitura documentazione, analisi e approvazione progetto di massima, aggiornamento documentazione di sito) | 600 | |
| Ristoro sviluppo pratica (nel caso in cui l'Operatore non realizzi l'ospitalità per motivi non dipendenti da OF) | 200 | |
| Spazio a terra outdoor | | 300 |
| Spazio sul Palo | | 2.400 |
| Energia forfettaria per ogni 0,5KW. | | 700 |

Tabella 28 – Condizioni Economiche Ospitalità al Palo FWA

V58. L'offerta include alcune voci di tipo *una tantum*, tutte riferibili ad attività a carattere operativo (studio di fattibilità, sopralluogo, sviluppo pratica, ristoro sviluppo pratica) e tre voci in forma di canoni annuali (spazio di co-locazione a terra, spazio di co-locazione su palo, energia forfettaria). Per la voce energia vi è la possibilità di acquisizione diretta dal fornitore di energia elettrica, ossia l'operatore può decidere se comprarla autonomamente non sostenendo il relativo canone.

V59. Tenuto conto che l'offerta di Open Fiber è stata approvata dall'Autorità nel 2019, pur confermando la validità del riferimento a questa offerta nell'ambito delle Linee guida sul Piano 5G, è necessario: *i*) valutare se i valori di costo riportati sono ancora coerenti con i prezzi attuali; *ii*) valutare se le voci di costo sono applicabili anche al caso di operatori che accedono per servizi mobili e non FWA.

V60. Per quanto riguarda i contributi *una tantum*, si tratta di voci di costo relative ad attività operative necessarie a: verificare la prefattibilità della co-locazione (200 €), eseguire un sopralluogo sul sito (200 €), sviluppare la pratica amministrativa (600 €), per un totale

quindi di 1.000 € (al netto del contributo di 200 € di ristoro nel caso l'operatore che ha richiesto lo studio decida di non aderire all'offerta di ospitalità per sua scelta).

V61. A titolo di confronto, se si osservano i prezzi regolamentati 2021 per la co-locazione presso le centrali di TIM, nella relativa OR è presente una voce relativa allo studio di fattibilità che l'OAo è tenuto a richiedere prima di avviare la co-locazione presso una centrale di accesso. La natura di tali attività – di carattere operativo e di sviluppo amministrativo e tecnico – è sostanzialmente paragonabile alle attività remunerate dai suddetti contributi *una tantum* che, nell'offerta di Open Fiber, per quanto sopra detto, ammontato ad un totale di 1.000 €.

V62. L'OR di TIM prevede in particolare prezzi scontati per i servizi di co-locazione presso le centrali di "piccole dimensioni", come previsto dalla regolamentazione vigente, al fine di incentivare l'infrastrutturazione degli operatori nelle aree meno dense del Paese. In tali aree, il prezzo forfettario di uno studio di fattibilità approvato nell'OR 2021 è di 1.378,74 €; il valore di 1.000 € sopra menzionato appare pertanto ancora efficiente alla luce delle attuali condizioni regolamentari.

V63. Tali contributi dell'offerta di co-locazione devono pertanto essere previsti anche nell'offerta dell'aggiudicatario, con valori di *price cap* pari a quelli dell'offerta di Open Fiber sopra riportata.

V64. Per quanto riguarda i canoni del servizio di co-locazione al palo dell'offerta di Open Fiber, in questo caso si tratta di tre voci di costo: *i*) spazio a terra per alloggiare un *rack* di dimensioni 600×600×1500 mm (l×p×h) pari a 300 €, *ii*) spazio sul palo di 0,5Mq e 30 Kg per alloggiare le antenne e relativa discesa cavi pari a 2.400 € e *iii*) costo dell'energia forfettaria (alimentazione in c.c. per 1 anno con assorbimento di potenza di 0,5 Kw) pari a 700 €, per un totale di 3.400 €/anno per sito.

V65. L'offerta di Open Fiber è quindi tarata per l'ospitalità di specifici apparati con determinate dimensioni e peso utilizzati per sistemi FWA; pertanto, pur rimanendo valido il riferimento alle tre voci di costo sopra riportate, appare opportuno rappresentarle in maniera differente.

V66. In particolare, per quanto riguarda il canone ***i*) spazio a terra per alloggiare il rack**, il valore indicato nel Listino di Open Fiber va verificato utilizzando il valore, aggiornato da ultimo con l'approvazione dell'OR 2021 di co-locazione TIM (delibera n. 39/22/CONS), del costo annuo per la locazione dello spazio, per la relativa manutenzione, pulizia e servizi di *security*. Tale voce di costo è pari a 139,07 €/m², come da tabella 5 della delibera n. 39/22/CONS:

| | 2020 (€/mq) | 2021 (€/mq) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| SPAZI | 116,03 | 113,71 |
| Servizi di Facility Management | 20,77 | 20,36 |
| Security – Presidio | 3,33 | 3,27 |
| Security – Reception | 1,77 | 1,73 |

Tabella 5: Condizioni economiche proposte da TIM per l'anno 2021 per i servizi di co-locazione (spazi, *facility management* e *security*)



V67. Al fine di confrontare tale costo per m² con la relativa voce di costo dell'offerta di Open Fiber, si rileva che nell'OR di TIM è prevista, sempre per le "Centrali di Piccole Dimensioni", la messa a disposizione di uno spazio tecnologicamente attrezzato per il servizio di alimentazione e climatizzato, idoneo ad ospitare un telaio tipo ETSI N3 di dimensioni 600×300×2.200 mm (modulo standard N3), con una superficie associata pari a 2,1 m². Assimilando tale spazio a quello messo a disposizione da Open Fiber nel Listino e moltiplicandolo per il costo di 139,07 €/m², si ottiene un contributo per lo spazio a terra di 292 €; il valore indicato nel Listino Open Fiber appare quindi ancora un riferimento valido di costo.

V68. Al fine di rendere il Listino di co-locazione dell'aggiudicatario più flessibile, rispetto alla versione del Listino Open Fiber, tenuto anche conto delle possibili differenze esistenti tra le esigenze di spazio necessarie a co-locare gli apparati per reti radiomobili rispetto alle reti FWA, appare ragionevole che in tale Listino sia presente la voce di costo dello "**spazio a terra outdoor**", nella forma di canone in euro/anno/m² (in luogo del canone euro/anno di Open Fiber), con un *price cap* pari al valore approvato per TIM nell'OR 2021, ossia **139,07 euro/anno/m²**. L'operatore aggiudicatario sarà tenuto a predisporre gli spazi necessari ad ospitare gli apparati degli operatori, formulando il relativo prezzo in base al valore per m² indicato sopra.

V69. In merito al canone **iii) costo dell'energia**, tale costo per anno viene calcolato con la seguente formula:

$$\text{prezzo annuale} = \text{costo energia per Kwh (P)} \times \text{ore per giorno (24)} \times \text{giorni medi per anno (365,25)}$$

V70. Utilizzando il valore di *P* pari 0,1603 €/Kwh approvato nell'OR di TIM 2017, il costo dell'alimentazione in c.c. per 1 anno con assorbimento di potenza di 0,5 Kw risulta pari al valore di 700 € incluso nel Listino Open Fiber. Utilizzando il valore aggiornato di *P* (approvato con delibera n. 39/22/CONS) per l'anno 2021, pari a un costo unitario del servizio di energia elettrica di 0,1726 €/kWh, si ottiene un valore aggiornato di tale voce di costo (energia forfetaria per 0,5 KW) pari a **757 €/anno**.

V71. Si ritiene pertanto opportuno che l'aggiudicatario predisponga un'offerta di co-locazione che include la componente di energia, acquistabile a blocchi di 0,5 KW al prezzo sopra indicato. Per la voce energia l'aggiudicatario include la possibilità di acquisizione diretta dal fornitore di energia, senza versamento del suddetto canone.

V72. Con riferimento, infine, al canone **ii) spazio sul palo**, nel Listino Open Fiber tale canone è pari a 2.400 €/anno, ed include l'allestimento del sito dove viene co-locata l'antenna dell'operatore richiedente il servizio e l'affitto dello spazio per l'antenna stessa. L'offerta di Open Fiber è definita per l'ospitalità di un'antenna di 0,5 m² di "fronte" e fino a 30 Kg di peso, ed include la discesa dei cavi dalle antenne fino a terra; tale tipologia di antenna corrisponde a quella tipicamente utilizzata nel caso di reti FWA, con frequenze nella banda 26-28 Ghz, per applicazioni di tipo fisso punto-punto o punto-multipunto, differenti da quelle impiegate per la fornitura di servizi mobili.

V73. Come anche evidenziato dai partecipanti alla consultazione, i costi di ospitalità dipendono in maniera sostanziale da due parametri:

- la localizzazione del sito (in aree urbane i costi di locazione sono significativamente più alti di quelli in aree periferiche e rurali);
- l'occupazione in termini di superficie dell'antenna e peso (entrambi questi aspetti impattano sulla staticità del sito).

V74. Il costo di locazione di 2.400 €/anno incluso nell'offerta di Open Fiber rappresenta un valore che tiene conto di una localizzazione dei siti gestiti da Open Fiber in aree C&D del territorio, assimilabili alle stesse aree coinvolte nel Piano 5G; per quanto riguarda la localizzazione del sito, pertanto, il parametro di costo dell'offerta di Open Fiber è coerente con il Listino da considerare per il Piano 5G.

V75. Per quanto riguarda l'aspetto relativo alle dimensioni dell'antenna, nel caso di servizi radiomobili 5G, le antenne utilizzate sono compatibili con frequenze delle bande a partire da 700 Mhz con apparati eventualmente anche affiancati o integrati che usano più bande per ragioni di copertura e capacità; considerando, a titolo di esempio, le dimensioni tipiche di un'antenna da 700 Mhz, si può stimare un valore di occupazione di superficie di circa 1,7 m² (3 settori), pari a circa 3,4 volte la superficie di 0,5 m² di "fronte" assunti nel Listino Open Fiber.³ Sulla base di questa parametrizzazione, il costo di ospitalità nel caso di antenne per reti 5G risulterebbe pari a $3,4 \times 2.400 \text{ €/anno} = 8.208 \text{ €/anno}$.

V76. Tale stima appare congruente con il valore medio fornito da un partecipante alla consultazione, di 8.500 €/anno, calcolato considerando solo i costi relativi ai Comuni di dimensioni ridotte ed includendo anche il costo dell'ospitalità a terra *outdoor*.

V77. Tanto premesso, si ritiene ragionevole assumere un valore di *price cap* di ospitalità in quota pari a 8.200 €/anno, coerente con i dati acquisiti durante la consultazione.

V78. In conclusione, l'offerta di *site-sharing* dell'aggiudicatario dei bandi del Piano 5G dovrà essere allineata all'offerta di ospitalità al palo FWA di Open Fiber, prevedendo il seguente *set* minimo di elementi, con i seguenti prezzi massimi (*price cap*):

| SITE SHARING per rete radio-mobile | | |
|---|----------|------------------------------------|
| SERVIZIO | | |
| Prefattibilità (se con esito positivo) | 200,00 | Contributo (euro/accesso) |
| Sopralluogo congiunto (se con esito positivo) | 200,00 | Contributo (euro/accesso) |
| Sviluppo pratica (fornitura documentazione, analisi e approvazione progetto di massima, aggiornamento documentazione di sito) | 600,00 | Contributo (euro/accesso) |
| Spazio a terra outdoor | 139,07 | Canone (euro/anno/m ²) |
| Spazio sul palo | 8.200,00 | Canone (euro/anno) |

3

<https://wireless2.fcc.gov/UlsEntry/attachments/attachmentViewRD.jsp?ATTACHMENTS=ZHXgvJrW1g2y5J7Q88TTO Sx2xbk1csIVNNLjvTvvQpGhS5nkb8nx!-1669783631!-1363256431?applType=search&fileKey=80258619&attachmentKey=19199358&attachmentInd=applAttach>

| | | |
|------------------------------------|--------|--------------------|
| Energia forfettaria per ogni 0,5KW | 757,00 | Canone (euro/anno) |
|------------------------------------|--------|--------------------|

V79. Tenendo conto dell'elevata variabilità del costo dell'energia, si ritiene che questa specifica voce di costo dovrà essere allineata al rispettivo valore del costo dell'energia P approvato su base annuale dall'Autorità nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento per la co-locazione di TIM

V80. Infine, relativamente al **servizio attivo di accesso alla rete di backhauling** finanziata, si individua, come proposto da alcuni partecipanti alla consultazione, il servizio "Circuiti terminating ethernet su fibra ottica" dell'OR 2020 TIM dei servizi trasmissivi a capacità dedicata circuiti *terminating*,⁴ il servizio in grado di poter garantire capacità di traffico adeguate al raggiungimento delle *performance* oggetto degli aiuti di Stato. A complemento dell'offerta sono inclusi anche i servizi relativi al *Kit* di consegna Ethernet dell'OR 2020 di TIM.⁵ Eventuali integrazioni nell'offerta, con riferimento a profili di velocità superiore, potranno essere formulate dall'aggiudicatario in presenza di domanda ragionevole; su eventuale richiesta della Stazione appaltante, nell'esecuzione dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente, l'Autorità potrà verificare la coerenza dei prezzi proposti con quanto indicato nelle presenti Linee guida.

V81. Alla luce di quanto sopra rappresentato, la seguente tabella riporta i riferimenti per le condizioni tecniche ed economiche (*price cap*) dei servizi inclusi nel *set* minimo dell'offerta all'ingrosso dell'aggiudicatario:

Tabella 1: elenco dei servizi minimi di accesso e relative condizioni di fornitura tecnico ed economiche (*price cap*, *SLA*).

| Condizioni economiche <u>massime di riferimento</u> | | Canoni | contributi attivazione | SLA di provisioning | SLA di assurance |
|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Servizio passivo di accesso alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per la rete di backhauling finanziata (nuova realizzazione o esistenti) | Prezzo definito nell'OR 2021 di TIM con IRU a 15 anni approvata con delibera n. 39/22/CONS | IRU 15 anni 7,11 €/metro/minute | 397,4 € (aggiornamento cartografia) 273,89 € (Studio di Fattibilità) | 30 giorni lavorativi (100% dei casi) | 24 ore (100% dei casi) |

⁴ La relativa OR 2021 è in fase di consultazione; laddove approvata con prezzi in riduzione potrà essere presa in considerazione come riferimento massimo di prezzo, in sostituzione dell'OR 2020 approvata.

⁵ Cfr. nota 4.



| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| Servizio passivo di accesso alla fibra spenta della rete di backhauling finanziata | <p>Prezzo definito nell'OR 2021 di TIM con IRU a 15 anni approvata con delibera n. 39/22/CONS.</p> <p>Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con canone mensile tenuto conto del WACC fissato nell'ultima analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS.</p> | <p>IRU 15 anni 1,61 €/metro (coppia di fibre)</p> | <p>397,40 € (aggiornamento cartografia)</p> <p>219,42 € (4 permutate)</p> <p>141,84 € (Studio di Fattibilità)</p> <p>Collaudo della coppia di f.o. 85,96 €</p> | <p>30 giorni lavorativi (100% dei casi)</p> | <p>14 ore (100% dei casi)</p> |
| Servizio attivo di accesso alla rete di backhauling finanziata | <p>Prezzo dei "Circuiti terminating ethernet su fibra ottica" di cui alla OR 2020 di TIM approvata con delibera n. 105/21/CIR, relativi alla Classe C, velocità fino a 1 Gbit/s.</p> | <p>317,49 € (con trasporto)</p> | <p>673,64 € (attivazione)</p> | <p>60 giorni (100% dei casi)</p> | <p>8 ore solari (99% dei casi)</p> |
| Kit di consegna Ethernet per accesso attivo alla rete di backhauling | <p>Prezzo dei "Circuiti terminating ethernet su fibra ottica" di cui alla OR 2020 di TIM approvata con delibera n. 105/21/CIR, relativi alla Classe C, velocità fino a 1 Gbit/s.</p> <p>Porta Gigabit di cui all'OR di TIM 2019-2020 "Servizi Bitstream e relativi servizi accessori (Mercato 3b)", approvata con delibera n. 286/20/CIR.</p> | <p>33,29 €/mese (apparato L2)</p> <p>33,93 €/mese (porta 1 Gbit)</p> | <p>1245,64 € (apparato L2)</p> <p>175,26 € (attivazione porta 1 Gbit)</p> | <p>60 giorni solari (100% dei casi)</p> | <p>4 ore solari (08:00-12:00 giorni lavorativi)</p> <p>12 ore solari (restanti casi)</p> |



| <p>Site-sharing</p> | <p>Offerta di co-locazione al palo di Open Fiber per servizi FWA, Offerta di riferimento di TIM per la co-locazione (2021), valori di mercato.</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SITE SHARING per rete radio mobile</th> </tr> <tr> <th>SERVIZIO</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefattibilità (e con esito positivo)</td> <td>200,00</td> <td>Contributo (euro/accesso)</td> </tr> <tr> <td>Sopralluogo congiunto (e con esito positivo)</td> <td>200,00</td> <td>Contributo (euro/accesso)</td> </tr> <tr> <td>Sviluppo Pratica (fornitura documentazione, analisi e approvazione progetto di massima, aggiornamento documentazione di sito)</td> <td>600,00</td> <td>Contributo (euro/accesso)</td> </tr> <tr> <td>Spazio a terra outdoor</td> <td>139,07</td> <td>Canone (euro/anno/m²)</td> </tr> <tr> <td>Spazio sul Palo</td> <td>8.200,00</td> <td>Canone (euro/anno)</td> </tr> <tr> <td>Energia forfetaria per ogni 0,5KW</td> <td>737,00</td> <td>Canone (euro/anno)</td> </tr> </tbody> </table> | SITE SHARING per rete radio mobile | | | SERVIZIO | | | Prefattibilità (e con esito positivo) | 200,00 | Contributo (euro/accesso) | Sopralluogo congiunto (e con esito positivo) | 200,00 | Contributo (euro/accesso) | Sviluppo Pratica (fornitura documentazione, analisi e approvazione progetto di massima, aggiornamento documentazione di sito) | 600,00 | Contributo (euro/accesso) | Spazio a terra outdoor | 139,07 | Canone (euro/anno/m ²) | Spazio sul Palo | 8.200,00 | Canone (euro/anno) | Energia forfetaria per ogni 0,5KW | 737,00 | Canone (euro/anno) | <p>90 giorni lavorativi (100% dei casi)</p> | <p>12 ore lavorative (100% dei casi)</p> |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|----------|--|--|---------------------------------------|--------|---------------------------|--|--------|---------------------------|---|--------|---------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|---|--|
| SITE SHARING per rete radio mobile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prefattibilità (e con esito positivo) | 200,00 | Contributo (euro/accesso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sopralluogo congiunto (e con esito positivo) | 200,00 | Contributo (euro/accesso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sviluppo Pratica (fornitura documentazione, analisi e approvazione progetto di massima, aggiornamento documentazione di sito) | 600,00 | Contributo (euro/accesso) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spazio a terra outdoor | 139,07 | Canone (euro/anno/m ²) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spazio sul Palo | 8.200,00 | Canone (euro/anno) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energia forfetaria per ogni 0,5KW | 737,00 | Canone (euro/anno) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Roaming voce Roaming SMS Roaming dati</p> | <p>Regolamento (UE) 2017/920 e successive modifiche Minus del 50% rispetto a Regolamento UE e successive modifiche</p> | <p>2022 0,032 €/min (<i>roaming voce</i>) 0,01 € (<i>roaming SMS</i>) 1,25 €/GB (<i>roaming dati</i>) Anni successivi al 2022 <i>glidepath UE</i> (solo per <i>roaming dati</i>, anni successivi al 2022: <i>glidepath UE</i> – 50%)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PREZZI

Le osservazioni degli operatori sulla procedura di approvazione dei prezzi dei servizi

O104. Sulla procedura di approvazione dei prezzi si rileva che diversi partecipanti alla consultazione condividono la proposta indicata dall’Autorità nel testo in consultazione. Altri partecipanti non considerano adeguata la validità biennale del Listino.

O105. Un operatore condivide la possibilità di effettuare variazioni del Listino come ragionevole in considerazione dell’imprevedibilità del mercato e fermo restando il potere dell’Autorità di valutare l’opportunità e la ragionevolezza di eventuali variazioni.

O106. Un operatore non considera adeguato mantenere una validità biennale del Listino in considerazione della velocità dell’evoluzione generale del mercato del servizio radiomobile, sia dal punto di vista commerciale che tecnologico, così come anche la variabilità nell’utilizzo dello stesso servizio da parte degli utenti finali. Anche in coerenza con la prassi adottata nei contesti di altri mercati nazionali regolati, la società ritiene che il Listino debba avere validità annuale ed essere sottoposto, fin dalla sua prima edizione, a pubblica consultazione di mercato allo scopo di valutare tempestivamente la sua costante aderenza alle effettive condizioni di mercato come segnalate da tutti gli *stakeholder*.

O107. Un operatore ritiene che una rivalutazione biennale dei prezzi su segnalazione della Stazione appaltante rischi di determinare un meccanismo farraginoso e controproducente rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento pubblico. Neanche il meccanismo di *claw-back* proposto in consultazione appare idoneo allo scopo perché, oltre che di difficile applicazione e con tempi molto lunghi rispetto alle dinamiche del mercato, potrebbe non



avere impatto sui prezzi *wholesale* e quindi non risolvere il problema del loro livello eventualmente troppo elevato. Pertanto, la società ritiene che i prezzi debbano essere inferiori o in ogni caso equiparabili a quelli nelle aree competitive per tutta la durata degli obblighi connessi al bando; i prezzi del Listino relativi ai servizi di rilegamento di *backhaul* dovrebbero essere valutati dall’Autorità con cadenza annuale, anche con impatto retroattivo se necessario, rispetto alle OR TIM via via approvate per gli anni di competenza, ovvero alle condizioni di mercato per analoghi servizi nelle aree concorrenziali.

O108. Un operatore non considera appropriata la strategia di demandare alla (sola) Stazione appaltante l’avvio di eventuali fasi di revisione e verifica della congruità del Listino, lasciando di fatto al solo contenzioso inter-operatore la possibilità per gli operatori mobili terzi – tutelati dalla regolamentazione dei servizi *wholesale* – di intervenire in tale processo.

O109. Alcuni operatori ritengono che l’offerta di accesso dell’operatore aggiudicatario debba essere sottoposta a consultazione pubblica al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

O110. Un’associazione richiede all’Autorità di integrare la procedura proposta per tenere conto della circostanza che, come chiarito dal Consiglio di Stato, il procedimento di controllo dei prezzi dovrà essere svolto dall’Autorità con il contraddittorio dei contro-interessati, in applicazione dei principi generali del procedimento amministrativo.

O111. Un operatore, per quanto riguarda la proposta dell’Autorità di procedura di verifica delle condizioni dei servizi di accesso basata sulla contabilità dei costi e sulle stime del WACC, fa presente che nel mercato dei servizi di accesso mobile non sono mai stati utilizzati questi strumenti tipici del fisso, la cui implementazione comporterebbe tempi di attuazione non compatibili con la misura di aiuti e oneri amministrativi non giustificati dai prevedibili benefici. Pertanto, l’operatore auspica che le Linee guida approvate prevedano una verifica delle condizioni economiche di accesso *wholesale* che non faccia riferimento al costo di fornitura dei servizi e al WACC, ma si basi sui principi di “equità e ragionevolezza”.

O112. Un operatore suggerisce che il beneficiario disponga di un periodo di stabilità tariffaria di un certo numero di anni (ad esempio 10) per poter recuperare gli investimenti realizzati nell’ambito del piano. Eventuali extraprofiti verranno infatti restituiti alla stazione appaltante in fase successiva attraverso il meccanismo di *claw back*; l’operatore auspica che l’Autorità provveda alla definizione di eventuali modalità alternative di impiego delle risorse che dovessero essere restituite in seguito all’applicazione del *claw back*.

O113. Un operatore sostiene che, a valle dell’assegnazione del bando, il primo Listino dovrebbe essere soggetto a puntuali verifiche da parte dell’Autorità relative alla replicabilità dei servizi, sulla base dei criteri di cui al punto 4.5 delle Linee guida proposte, in relazione a ciascuna delle singole offerte *retail* proposte dall’operatore aggiudicatario.

O114. Un consumatore fa presente che la rete nazionale dalle dorsali alle microcelle del 5G deve essere gestita da un unico operatore per mantenere l’unitarietà della rete e la sua continuità che per le funzionalità del 5G è importante.



Le valutazioni dell’Autorità

V82. In merito alla richiesta di effettuare una verifica su base annuale delle condizioni economiche dei servizi all’ingrosso, si ritiene opportuno confermare quanto previsto in consultazione, in linea con le Linee guida di cui alla delibera n. 406/21/CONS, ossia che la procedura di approvazione dei prezzi preveda una rivalutazione su base biennale, al fine di bilanciare le esigenze di certezza regolamentare con la necessità di prevedere meccanismi di aggiornamento dei prezzi che tengano conto delle variazioni delle condizioni di mercato. Si ritiene corretto che sia la Stazione appaltante a richiedere un intervento di natura tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, di cui la stessa Stazione appaltante rimane in ogni caso titolare nell’ambito del contratto di assegnazione degli aiuti di Stato, che sarà stipulato con il beneficiario.

V83. In linea con quanto chiarito nelle Linee guida di cui alla delibera n. 406/21/CONS, si fa presente che l’Autorità partecipa al processo di definizione delle condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi della rete sovvenzionata ai sensi degli orientamenti comunitari, fermo restando il ruolo della Stazione appaltante nello svolgimento delle attività di monitoraggio circa il rispetto – da parte del beneficiario – delle condizioni di attuazione che saranno previste nei bandi, e agli esiti dell’aggiudicazione dell’aiuto di Stato. La procedura di consultazione pubblica non è quindi richiesta in tale circostanza, ove è la Stazione appaltante a richiedere un intervento di natura tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, di cui la stessa Stazione appaltante rimane in ogni caso titolare nell’ambito del contratto di assegnazione degli aiuti di Stato, che sarà stipulato con il beneficiario. L’Autorità adotterà in ogni caso specifiche delibere di approvazione della revisione/integrazione del Listino e dei suoi successivi eventuali aggiornamenti, che saranno rese note al mercato attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Autorità.

V84. In merito alle osservazioni di un operatore circa la necessità di una verifica delle condizioni economiche di accesso *wholesale* che non faccia riferimento al costo di fornitura dei servizi e al WACC, ma si basi sui principi di “equità e ragionevolezza”, si rimanda a quanto evidenziato nella sezione 4 del presente documento.

V85. Circa la richiesta di verificare la replicabilità dei servizi al dettaglio offerti dall’aggiudicatario, si rimanda a quanto chiarito nella sezione successiva.

6. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Le osservazioni degli operatori sull’applicazione del principio di non discriminazione

O115. Si rileva che la maggior parte dei partecipanti che hanno formulato osservazioni sull’applicazione del principio di non discriminazione concordano sull’impianto del testo in consultazione in particolare richiedendo l’applicazione di un severo modello di *equivalence*.

O116. Un operatore concorda sulla previsione di un obbligo di non discriminazione in capo all’aggiudicatario e lo ritiene proporzionato rispetto al beneficio risultante dall’accesso ad aiuti di Stato di rilevante portata.

O117. Un operatore condivide in termini generali la posizione dell’Autorità sul rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, sulla predisposizione di una contabilità



separata e l'implementazione di un sistema di KPI, SLA e penali, in linea con quelli principali delle delibere n. 348/19/CONS e n. 395/18/CONS, laddove mutuabili.

O118. Un operatore condivide l'esigenza che si predisponga una contabilità separata per l'infrastruttura sussidiata e si preveda l'applicazione di un efficace modello di *equivalence*, misurato attraverso indicatori di performance consolidati.

O119. Un operatore concorda con la declinazione degli obblighi relativi al rispetto del principio di non discriminazione e pone l'attenzione sulla valutazione caso per caso.

O120. Un operatore concorda con la proposta dell'Autorità ed aggiunge che vanno individuate e proposte dall'aggiudicatario non SMP le misure ritenute più idonee a garanzia del corretto rispetto degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile.

O121. Un operatore di infrastrutture *wireless* ritiene condivisibile la proposta e richiama l'attenzione circa la posizione di operatori attivi nel mercato dei servizi di comunicazione che detengono il controllo congiunto di un operatore attivo a monte nel settore delle infrastrutture, in modo da poter scongiurare che qualora l'aggiudicatario goda di condizioni particolarmente favorevoli in virtù di accordi societari (es. *active sharing*) o di partecipazioni azionarie, tali condizioni possano alterare la fisiologica dinamica competitiva, sia in fase di aggiudicazione, sia ad aggiudicazione avvenuta.

O122. Un operatore, con riferimento ai prodotti/servizi di accesso di tipo attivo, pur concordando su un approccio metodologico basato su test di prezzo effettuati con modelli *Discounted Cash Flow* (DCF) su un *Relevant Time Period* (RTP) definito, ritiene necessario adeguare il metodo di valutazione delle offerte allo specifico contesto di applicazione, e per renderne gli esiti realisticamente significativi:

- l'RTP dovrebbe tenere conto dei tassi di *churn* effettivamente espressi dal mercato mobile e dunque non essere superiore a 24 mesi;
- la metodologia DCF dovrebbe essere applicata separatamente a ciascuna delle singole offerte e promozioni, almeno relative al comparto *consumer* e che non includano l'abbinata vendita di terminali, e non in modo "complessivo". Il test dovrebbe essere effettuato da parte dell'Autorità sulla base delle informazioni comunicate dall'aggiudicatario antecedentemente (30 giorni come previsto da delibera n. 623/13/CONS) al lancio commerciale dell'offerta;
- il test, per ciascuna offerta, dovrebbe essere svolto sulla base di un mix di servizi all'ingrosso (cd. *mix produttivo*) che si assume essere utilizzato da operatori concorrenti efficienti: tale mix dovrebbe essere annualmente rivisto nel corso della annuale consultazione pubblica, e potrebbe essere correlato all'andamento dei consumi medi rilevati sul mercato;
- in relazione al mix produttivo, i costi *wholesale* connessi a prodotti non inclusi nel Listino e non regolamentati dovrebbero essere desunti dal mercato in relazione ai costi effettivamente sostenuti dagli operatori alternativi, tipicamente disciplinati dagli accordi commerciali di accesso alle reti mobili;



- il test dovrebbe opportunamente includere, in accordo con la metodologia adottata con delibera n. 584/16/CONS, sia i costi produttivi interni (diversi cioè da quelli legati ai servizi *wholesale*) che i costi a valle sostenuti da un operatore concorrente efficiente. Come indicato dalla stessa delibera, il *benchmark* di mercato degli operatori alternativi è il miglior metodo per poter rilevare i corrispondenti costi effettivamente sostenuti e dovrebbe essere eseguito dall'Autorità in una fase antecedente all'approvazione del Listino e adeguato annualmente;
- l'operatore aggiudicatario dovrebbe avere l'obbligo di comunicare preventivamente all'Autorità tutte le proprie offerte e promozioni, incluse quelle proposte con altri marchi commerciali o da parte di operatori controllati, sottoponendole alle valutazioni circa gli esiti del test di replicabilità.

O123. Un operatore ritiene che nel caso in cui i fondi fossero assegnato a soggetti verticalmente integrati gli obblighi di non discriminazione dovrebbero tradursi in un più severo modello di *equivalence* (in particolare nella forma dell'*Equivalence of Input*).

O124. Un operatore reputa di assoluta rilevanza che l'obbligo di praticare condizioni trasparenti e non discriminatorie sia corredato dall'implementazione di sistemi che garantiscano l'*equivalence of input* da parte di tutti gli operatori beneficiari dei finanziamenti pubblici, a prescindere dalla circostanza che questi siano o meno verticalmente integrati ovvero operatori attivi soltanto nel mercato *wholesale*.

O125. Un operatore ritiene che il principio di non discriminazione debba trovare applicazione in modo uniforme nei confronti di tutti i soggetti beneficiari, al pari dell'operatore SMP. L'operatore ritiene debbano essere implementate tutte le misure previste dalla delibera n. 348/19/CONS, ove tecnicamente possibile e pertinenti, trovando applicazione i principi di *equivalence* applicati all'operatore SMP, inclusi gli obblighi di trasparenza (separazione contabile, obblighi di comunicazione al mercato, ecc.), nonché l'implementazione di un sistema di KPI analogo a quello della delibera n. 348/19/CONS.

O126. Un'associazione suggerisce di integrare la proposta di applicazione del principio di non discriminazione nell'accesso alle infrastrutture finanziate per prevenire non solo i rischi di una discriminazione quanto alle condizioni economiche dei servizi all'ingrosso, ma anche (e soprattutto) i rischi di discriminazioni quanto alle condizioni tecniche e ai tempi di disponibilità dei servizi *wholesale*. Ad avviso dell'associazione, la non discriminazione va assicurata non solo prevedendo la pubblicazione di KPI, ma anche imponendo all'aggiudicatario obblighi di piena trasparenza anche con riguardo a tutti gli atti e documenti di gara (incluse le condizioni economiche) e pubblicazione di informazioni su stato avanzamento lavori non appena disponibili.

O127. Un operatore osserva come non sia applicabile la mera traslazione dei KPI previsti dalla delibera n. 395/18/CONS ai processi di fornitura dei servizi di accesso *wholesale* sulle reti mobili, in quanto:

- è stato concepito per le attività di fornitura relative a servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa;



- prevede algoritmi di calcolo specificatamente studiati sulla base delle caratteristiche delle architetture e dei processi di rete fissa (es. sospensioni OL, accodamenti, progetti speciali, disaggregazioni con prestazioni aggiuntive, ecc.);
- si applica ai servizi offerti in regime di *Equivalence of Input* (EoI) o *Full Equivalence* (SLU, ULL e VULA-H) e *Equivalence of Output* (EoO) o *Equivalence Plus* (WLR, VULA-C e bitstream NGA) che richiamano principi e condizioni che non hanno mai trovato applicazione in un contesto di reti mobili.

Le valutazioni dell’Autorità

V86. La maggior parte dei partecipanti concordano sull’impianto del testo in consultazione circa l’applicazione del principio di non discriminazione richiedendo l’applicazione di un severo modello di *equivalence*.

V87. A riguardo della richiesta di applicazione di un modello di EoI, si rammenta che l’adozione di tale sistema richiede una valutazione attenta della proporzionalità dei costi e del beneficio conseguenti alla misura; tali elementi potrebbero variare in maniera significativa anche in base a parametri quali il numero e la dimensione geografica dei lotti di cui l’operatore risulterà assegnatario. Pertanto, si ritiene di confermare l’approccio proposto in consultazione di una valutazione *ad hoc*, su richiesta della Stazione appaltante, nell’esecuzione dei compiti istituzionali attribuiti all’Autorità dalla normativa vigente, a garanzia della specificità dei casi che si potrebbero determinare ad esito dell’aggiudicazione degli aiuti di Stato.

V88. Per quanto riguarda la richiesta di introdurre verifiche di replicabilità *ex ante* delle offerte *retail* commercializzate dall’operatore beneficiario, si ritiene sufficiente, a garanzia del mercato, confermare la previsione – stabilita anche nella delibera n. 406/21/CONS – secondo cui l’operatore verticalmente integrato dovrà comunicare, secondo i tempi definiti per l’operatore di rete fissa SMP nella delibera di analisi di mercato vigente (ad oggi delibera n. 348/19/CONS), agli operatori terzi l’avvio di nuovi servizi necessari a replicare le proprie offerte al dettaglio. L’operatore aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le proprie offerte *retail* all’Autorità, unitamente alle informazioni necessarie a verificarne la replicabilità tecnica ed economica tenuto conto del prezzo del servizio di *roaming* applicato agli operatori che accedono alla rete; l’Autorità esplicherà le proprie attività di vigilanza a tutela del mercato, in particolare laddove si evidenziassero problematiche relative alla replicabilità tecnica ed economica dei servizi offerti dall’operatore aggiudicatario.

V89. L’Autorità ritiene corretto il riferimento generale ai KPI principali approvati con delibera n. 395/18/CONS quali indicatori di *performance* e non discriminazione da adottare per monitorare la fornitura dei servizi all’ingrosso offerti dal beneficiario, opportunamente modificati per tenere in conto del contesto di applicazione.

7. ALTRE CONDIZIONI

Le osservazioni degli operatori sulle altre condizioni

O128. Sette partecipanti concordano sulle altre condizioni indicate dall’Autorità nel testo in consultazione.



O129. Un operatore ritiene che le condizioni ulteriori proposte dall'Autorità (Listino pubblico dei servizi erogati, con relative condizioni tecnico-economiche inclusive di SLA e penali) rappresentino una lista completa e condivisibile.

O130. Un operatore di infrastrutture *wireless* concorda sia sul meccanismo di *claw-back* in due fasi, sia sull'assicurare una trasparente separazione contabile capace di garantire la massima efficienza del finanziamento pubblico.

O131. Un operatore di infrastrutture *wireless*, per quanto riguarda il meccanismo di *claw-back*, raccomanda di intendere per ragionevole profitto il tasso di rendimento del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa tipica del settore, tenendo conto del livello di rischio specifico del settore della banda ultra-larga mobile e del tipo di servizi forniti.

O132. Un operatore segnala che la definizione di un quadro concretamente competitivo non può prescindere dall'introduzione di un sistema di contabilità dei costi e dall'applicazione di un meccanismo di *claw-back* per il recupero di eventuali sovrastime dei costi. L'operatore segnala, inoltre, che la prassi recente ha dimostrato l'esistenza di rischi di sottostima dei costi di realizzazione. Appare opportuno, per far fronte a tali evenienze, prevedere regole che richiamino i partecipanti al rispetto delle condizioni offerte in fase di gara, escludendo la possibilità di deroghe quando non ammesse dalla legislazione vigente.

O133. Un operatore condivide la proposta che l'aggiudicatario renda disponibile un *database* geolocalizzato di vendibilità dei servizi all'ingrosso.

O134. Un operatore, concorda con la proposta dell'Autorità in merito:

- all'applicazione del meccanismo di *claw-back* in due fasi per rettificare eventuali sovrastime di costi fatte in fase di *business plan*;
- al sistema di contabilità dei costi a sostegno della misura di controllo dei prezzi;
- alla separazione contabile dei servizi oggetto di finanziamento;
- al demandare all'Autorità l'attività di vigilanza e gestione delle eventuali controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti e gli operatori di rete per la concessione dell'accesso.

O135. Un operatore condivide la necessità di assicurare trasparenza anche riguardo i piani di sviluppo della rete del beneficiario nonché sugli aggiornamenti e la progressiva attuazione degli stessi tramite la messa a disposizione di un *database* geolocalizzato di vendibilità dei servizi all'ingrosso.

O136. Un operatore concorda sia nella gestione delle controversie da parte dell'Autorità, sia nell'applicazione del principio di trasparenza, in modo analogo a quanto applicato nei confronti dell'operatore SMP con la pubblicazione delle Offerte di riferimento.

O137. Un operatore concorda con l'introduzione dell'obbligo di pubblicazione di un Listino per l'accesso alla rete sovvenzionata, sul sito *web* dell'operatore aggiudicatario. Tale Listino dovrà comprendere le condizioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi passivi di accesso alla rete, la possibilità di acquistare singoli elementi intermedi, adeguati



SLA e penali, nonché i punti di consegna dei servizi di accesso alla rete finanziata passiva e l'offerta tecnica ed economica dei collegamenti di *backhauling*.

O138. Un operatore auspica che i fondi stanziati nel PNRR possano finanziare gli Operatori nella realizzazione dei collegamenti per aumentare la resilienza del *backhauling*, laddove questo è già in fibra ottica ma in singola via fisica. Gli interventi necessari consisterebbero nella realizzazione di seconde vie fisiche in fibra verso importanti punti di aggregazione dei *cluster* di stazioni radio base 5G, da individuarsi previa apposita mappatura.

O139. Un operatore osserva che il modello di accordo attuativo che normerà le relazioni di concessione dei servizi andrebbe standardizzato. Sarebbe molto utile che tale modello venisse sottoposto preventivamente in consultazione sia presso i soggetti che risulteranno aggiudicatari che gli operatori che manifesteranno interesse ad acquisire risorse e/o servizi. Dovrebbe inoltre essere previsto nei bandi l'obbligo per gli aggiudicatari di consentire il "download" massivo e georeferenziato, ad esempio in formato *shapefile*, dei tracciati delle reti di *backhauling* realizzate con finanziamento al fine di agevolare la pianificazione dei soggetti interessati e consentire una integrazione degli investimenti privati con quelli pubblici nell'ottica di massima complementarità e quindi efficienza.

Le valutazioni dell'Autorità

V90. I partecipanti alla consultazione condividono in generale la proposta in consultazione in merito alle condizioni a garanzia dell'applicazione del principio di trasparenza da parte dell'aggiudicatario ed al ruolo dell'Autorità nel dirimere eventuali controversie tra gli operatori sull'applicazione del Listino dell'aggiudicatario.

V91. L'Autorità, pertanto, su tali punti conferma l'impianto delle Linee guida proposto in consultazione.